Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 24 marzo 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 850I

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 marzo 1980, n. **79.**

Modifica delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle graduatorie degli idonei ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica, i candidati provenienti dagli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dalle scuole militari hanno la precedenza, a parità di merito, nel predetto ordine dopo gli orfani dei caduti per servizio.

Art. 2.

Sono abrogati il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448, il secondo comma dell'articolo unico del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1416, e il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 19 marzo 1980, n. 80.
Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le vendite straordinarie, di liquidazione, speciali, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, con sconti o ribassi, a prezzi scontati o ribassati e tutte le altre che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia, vengano presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti sono regolate dalla presente legge.

Nelle vendite di cui al precedente comma il riferimento nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone, è vietato.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

E' vietata, in ogni altra ipotesi, l'uso della dizione « vendite fallimentari ».

Titolo I

DELLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Art. 2.

Sono considerate vendite di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico con le quali chiunque, munito della prescritta autorizzazione o abilitazione per la vendita al dettaglio, cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole in conseguenza delle seguenti circostanze:

1) cessazione dell'attività commerciale o chiusura di una succursale dell'azienda;

2) cessione dell'azienda o di una sua succursale;

3) trasferimento dell'azienda in altri locali;

4) trasformazione o rinnovo dei locali;

5) cessazione della vendita di determinate merci a seguito di rinuncia di una o più tabelle merceologiche.

Nei casi indicati dai numeri 1) e 5) del precedente primo comma, dopo la conclusione delle vendite, il sindaco provvede d'ufficio alla revoca della autorizzazione anche in relazione alle tabelle merceologiche per le quali è stata effettuata la vendita di liquidazione.

Chiunque intenda effettuare vendite di liquidazione è tenuto a darne comunicazione al comune ove ha sede il punto di vendita mediante lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesime. Le vendite possono essere effettuate durante tutto l'anno per un periodo di durata non superiore a sei settimane. Nei casi previsti ai numeri 1), 2) e 5) del precedente primo comma, la vendita può essere effettuata per un periodo di durata massima non superiore a tredici settimane.

Art. 3.

La comunicazione al comune di cui al terzo comma del precedente articolo 2 deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) per la cessazione dell'attività commerciale o per la chiusura di una succursale dell'azienda: copia dell'atto di rinuncia alla autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio;

2) per la cessione dell'azienda o di una succursale della medesima: copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata;

3) per il trasferimento dell'azienda in altri locali: copia dell'autorizzazione a trasferirsi rilasciata dal comune competente. In caso di trasferimento non soggetto ad autorizzazione: copia della comunicazione, che deve essere trasmessa al comune in via preventiva;

4) per la rinuncia ad una o più tabelle merceologiche: copia dell'atto di rinuncia presentata al comune competente;

5) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: copia della eventuale concessione o licenza edilizia.

Il richiedente dovrà altresì indicare:

a) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;

b) la data di inizio della vendita e la sua durata;

c) le merci poste in vendita distinte per voci merceologiche con indicazione della qualità e del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e dei prezzi che si intendono praticare nella vendita stessa.

Nei casi previsti dai numeri 1), 3) e 4) del precedente primo comma, le autorizzazioni o abilitazioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, mantengono la loro validità per la durata delle vendite straordinarie.

Art. 4.

In tutte le comunicazioni pubblicitarie che attengono alle vendite di liquidazione devono essere indicati gli estremi della comunicazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2.

E' vietato effettuare le vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Art. 5.

A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al primo comma del precedente articolo 2, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.

Titolo II

DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE

Art. 6.

Per vendite di fine stagione o saldi, si intendono le vendite di prodotti di carattere stagionale, di articoli di moda ed in genere di quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo.

Art. 7.

Le vendite di fine stagione o saldi, che devono essere presentate al pubblico come tali, possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, che saranno

determinati dalla camera di commercio, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze dei consumatori, previa consultazione delle organizzazioni di categoria dei commercianti a carattere generale provincialmente più rappresentative, e sentiti i comuni interessati e le organizzazioni dei consumatori.

La ditta interessata è tenuta a darne comunicazione al comune almeno cinque giorni prima, indicando la data di inizio della vendita e la sua durata, che non potrà superare le quattro settimane.

Titolo III

DELLE VENDITE PROMOZIONALI

Art. 8.

Le vendite promozionali con sconti o ribassi che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli d'acquisto, possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno per tutte le merci comprese nella autorizzazione di esercizio, purchè la ditta interessata ne dia comunicazione al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

Per tali vendite promozionali lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico.

Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate senza la preventiva comunicazione di cui al precedente primo comma.

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9.

Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite disciplinate dalla presente legge devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore, e devono contenere gli estremi delle comunicazioni previste dalla presente legge, nonchè la durata della vendita stessa.

Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

Art. 10.

Le merci offerte nelle vendite regolate dalla presente legge debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale separazione non è possibile, queste ultime non potranno essere offerte in vendita.

Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

Nel caso venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata dovranno essere venduti a tale prezzo.

Per merci offerte in vendita a « prezzo di costo » o « sotto costo », si intendono quelle il cui prezzo di vendita è rispettivamente uguale o inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 11.

I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti dei compratori, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte sono effettivamente esaurite.

Le comunicazioni al comune previste ai precedenti articoli 7, secondo comma, e 8, primo comma, non sono necessarie nel caso di vendita per corrispondenza, di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 12.

I membri dei corpi di vigilanza del comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli e possono avvalersi, per tale incarico, di periti ed esperti iscritti negli appositi albi istituiti presso i competenti tribunali.

I periti ed esperti, oltre che di un documento di riconoscimento, devono essere muniti di una lettera di incarico rilasciata dal comune competente. Nella lettera deve essere indicata la ditta nei cui confronti viene esercitato il controllo.

Titolo V

SANZIONI

Art. 13.

Chiunque viola le disposizioni della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 200.000 a L. 2.000.000.

La sanzione di cui al comma precedente viene irrogata con la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Nei casi di recidiva il sindaco dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore ai venti giorni.

Art. 14.

E' abrogato il regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 294, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA — ROGNONI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro supplente della commissione centrale per la finanza locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 10 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1979, registro n. 19 Interno, foglio n. 20, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione della commissione centrale per la finanza locale per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 della legge n. 3 dell'8 gennaio 1979;

Considerato che il sig. Giulio Bencini, assessore al comune di Roma, membro supplente della suddetta commissione, ha comunicato la propria indisponibilità a partecipare alle riunioni della commissione centrale per sopravvenuti impegni connessi alla sua carica, ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto il telegramma dell'ANCI, n. 10413 del 28 novembre 1979, con il quale viene proposta la sostituzione del predetto con il sig. Goffredo Lohengrin Landini, sindaco di Prato;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Goffredo Lohengrin Landini, sindaco di Prato, è nominato membro supplente della commissione centrale per la finanza locale, in sostituzione del sig. Giulio Bencini.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1980

PERTINI

ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1980
Registro n. 4 Interno, foglio n. 4

(2107)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976, registro n. 43 Poste, foglio n. 251, con il quale è stata determinata la composizione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione per il quadriennio 9 marzo 1976-8 marzo 1980, e successive modificazioni;

Visto il messaggio telex in data 11 gennaio 1980, con il quale il Consiglio nazionale delle ricerche ha designato il prof. Daniele Sette a far parte del predetto Consiglio, in sostituzione del prof. Amedeo Giacomini, deceduto;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino all'8 marzo 1980, il prof. Daniele Sette, ordinario di fisica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, ai sensi del primo comma, lettera *f*), dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, è nominato membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, quale esperto del Consiglio nazionale delle ricerche, in sostituzione del prof. Amedeo Giacomini, deceduto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1980

PERTINI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1980
Registro n. 5 Poste, foglio n. 123

(2523)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Elenco dei beni immobili appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in particolare gli articoli 68 e 83;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e in particolare l'art. 11;

Visto l'elenco dei beni posseduti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali nella regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 con il quale, a norma del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esclusi dal trasferimento i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato e i terreni e le aree boschive in misura non superiore all'1%, costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale;

Considerato che dal trasferimento possono essere esclusi altresì, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie, di conventi e altri fabbricati, previa identificazione da parte della commissione di cui all'art. 113 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica *n. 616*;

Considerato che deve essere garantita l'unitarietà dei parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, in attesa che siano definite con legge della Repubblica da emanarsi entro il 31 dicembre 1979, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane;

Ritenuto, nelle more della emanazione dei provvedimenti richiamati, di dover individuare e consegnare alla regione Abruzzo tutti gli altri beni di spettanza;

Vista la nota n. 4326 del 29 aprile 1978, con la quale veniva richiesto alla regione Abruzzo il parere in merito al trasferimento dei beni predetti;

Vista la nota n. 22248 del 12 ottobre 1978 della regione Abruzzo, con la quale veniva richiesto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di protrarre la gestione dei beni di spettanza;

Vista la nota n. 9758 del 25 novembre 1978, con la quale veniva assicurata alla regione Abruzzo la gestione dei beni predetti;

Considerato che indipendentemente dalla gestione è comunque necessario procedere al trasferimento dei beni considerati;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi dei beni immobili appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Abruzzo, salvo variazioni in più o in meno a seconda della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Abruzzo da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D., a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni e arredi, scorte vive e morte al servizio dei beni trasferiti.

Art. 4.

Con gli stessi verbali saranno definiti i rapporti giuridici in atto riguardanti i beni in corso di acquisizione alla data del 1° gennaio 1978 con la consegna alla regione Abruzzo dei relativi documenti e saranno altresì definite le pendenze amministrative e contabili in atto alla data della consegna.

Art. 5.

I beni trasferiti sono soggetti ai vincoli previsti dalla legge 15 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni anche in conseguenza dei provvedimenti che saranno attuati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 68 e dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

PROVINCIA	COMUNE	Superficie ha	Superficie totale ha
L'Aquila	Roccapia	84,07.20	
	Scanno	1.925,66.30	
	Barrea	1.620,31.40	
	Castel di Sangro	102,71.70	
Chieti	Pennapiedimonte	906,23.00	
	Totale ufficio amministrazione di Castel di Sangro		4.638,99.60
Pescara	Popoli	452,49.02	
	Caramanico	419,56.60	
	Bussi sul Tirino	170,58.46	
	Pescara	0,98.70	
	Totale ufficio amministrazione di Pescara		1.043,62.78
L'Aquila	Ocre	435,78.64	
	Crognaleto	320,16.74	
	Totale ufficio amministrazione di L'Aquila		755,95.38
		Totale generale	6.438,57.76

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(2795)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Sostituzione del vice presidente della commissione regionale per l'impiego della Sardegna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Sardegna;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 6281 del 27 novembre 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari fa presente la necessità di nominare quale vice presidente della citata commissione, la dottoressa Virginia Mura, vice direttore dell'ufficio medesimo, in sostituzione del sig. Luigi Quesada, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Decreta:

La dott.ssa Virginia Mura è nominata vice presidente della commissione regionale per l'impiego della Sardegna, in sostituzione del sig. Luigi Quesada, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2091)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmaceutico dott. Giovanardi, in Genova.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto ministeriale n. 5494 in data 30 marzo 1976 la ditta Laboratorio farmaceutico dott. Giovanardi (codice fiscale n. GVNBNT34S29F205J) fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Genova, via Sapeto n. 28, specialità medicinali e preparati galenici in sciroppi e soluzioni in genere;

Vista la lettera in data 1° marzo 1979, con la quale la ditta in questione rinuncia alle predette autorizzazioni, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, alla ditta Laboratorio farmaceutico dott. Giovanardi (codice fiscale numero GVNBNT34S29F205J), l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici in sciroppi e soluzioni in genere nell'officina farmaceutica sita in Genova, via Sapeto n. 28, concessa con decreto ministeriale n. 5494 in data 30 marzo 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2114)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale per l'impiego della Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Toscana;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1979, con il quale, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, sono stati sostituiti i rappresentanti effettivi e supplenti della regione in seno alla commissione regionale per l'impiego della Toscana;

Vista la nota n. 8081 del 3 dicembre 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Tommaso Bisagno, rappresentante effettivo della regione, dimissionario, con il sig. Liliano Mandorli;

Decreta:

Il sig. Liliano Mandorli è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego della Toscana, quale rappresentante della regione, in sostituzione del dott. Tommaso Bisagno, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2090)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Ripristino di un'agenzia consolare di seconda categoria in Corumba (Brasile).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Corumba (Brasile) una agenzia consolare di seconda categoria;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 18 maggio 1972, con il quale la predetta agenzia consolare veniva soppressa;

Decreta:

E' ripristinata in Corumba (Brasile) un agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Paolo e con la seguente circoscrizione territoriale: città di Corumba, Paiaguas, Santa Filomena, Necholandia e Coimbra.

Il presente decreto decorrerà dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1980
Registro n. 476, *Esteri, foglio n.* 288

(2487)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1980.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Padova, per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Padova;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Padova, approvato con decreto ministeriale 31 dicembre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, formulata con deliberazione n. 337 del 31 ottobre 1979;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1980 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Prayer dott. Aldo;
2) Voltolina dott. Carlo;
3) Agugiaro dott. Riccardo;
4) Greggio Oscar;
5) Lago ing. Andrea.

Membri supplenti:

1) Magni dott. Gianni;
2) Pelizza dott. Modesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(1530)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi & C., in Torino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. G. Paracchi & C. di Torino;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 14 dicembre 1978, 15 dicembre 1978, 3 aprile 1979 e 3 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 21 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi & C. di Torino, è prolungata al 21 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2743)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi & C., in Torino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. G. Pracchi & C. di Torino;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 14 dicembre 1978, 15 dicembre 1978, 3 aprile 1979, 3 luglio 1979 e 5 febbraio 1980 di concessione del trattamento straor-

dinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 21 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi & C. di Torino, è prolungata al 21 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2744)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Graphitalia, in Paliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Graphitalia di Paliano (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1979 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Graphitalia di Paliano (Frosinone), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2741)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti;

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979 e 10 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2745)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti;

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 10 novembre 1979 e 11 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: Scotti

(2746)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1979 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia, è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: Scotti

(2736)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Graphitalia, in Paliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Graphitalia di Paliano (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1980 e 11 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1979 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Graphitalia di Paliano (Frosinone), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: Scotti

(2742)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1980.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Manfredonia la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nuovo porto industriale di Manfredonia sospesi dal 1° febbraio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale, sospesi dal 1° febbraio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2739)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1980.

Proroga per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Manfredonia la sussistenza dello stato di grave crisi della occupazione ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nuovo porto industriale di Manfredonia sospesi dal 1° febbraio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1980 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2740)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1980.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, quarto comma, punto 2), l'art. 8, secondo comma, punti 7) e 8), gli articoli 11, 12 e 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto il decreto interministeriale in data 23 agosto 1977: « Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione della sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 »;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1977: « Elenco delle specialità medicinali registrate soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685 »;

Sentiti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità e dal Comitato tecnico interministeriale, di cui all'art. 8 della citata legge n. 685;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 23 agosto 1977 sono così modificate:

Tabella IV.

E' aggiunta la sostanza:

Butallilonal.

Tabella VI.

Sono aggiunte le sostanze:

Clobazam;
Clordemetildiazepam;
N-Metil-Lorazepam;
Triazolam.

Art. 2.

L'elenco delle specialità medicinali sottoposte alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, di cui al decreto interministeriale 3 ottobre 1977, è così modificato:

Tabella I.

Sono aggiunte le seguenti specialità:

Metadone . . . . Eptadone sciroppo.
Physeptone sciroppo.

Tabella IV.

E' aggiunta la seguente specialità:

Pentazocina . . . . . Pentafen compresse, supposte.

Tabella V.

Sono aggiunte le seguenti specialità:

Difenossina cloridrato . Motofen gocce, compresse, microcompresse.

Secobarbitale . . . . Neo-Gratusminal gocce, compresse.
Neo-Gratusminal «25» gocce, compresse.

Tabella VI.

Sono aggiunte le seguenti specialità:

Bromazepam . . . . Lexil capsule.
Clobazam . . . . . Frisium capsule.
Clorazepato . . . . . Nuvivan compresse.
Sintonax capsule.
Sintolys compresse.
Clordemetildiazepam . En gocce, compresse, capsule, perle.
Flunitrazepam . . . Darkene fiale, compresse, capsule.
Valsera, compresse.
Flurazepam . . . . . Niotal gocce.
N-Metil-Lorazepam . . Minians gocce, compresse.
Prazepam . . . . . Quait capsule.
Triazolam . . . . . Halcion compresse.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1980

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2794)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impex-Euro, in Pomarico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Impex-Euro, con sede in Pomarico (Matera);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impex-Euro, con sede in Pomarico (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1978 al 19 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2737)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impex-Euro, in Pomarico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Impex-Euro, con sede in Pomarico (Matera);

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 settembre 1978 al 19 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impex-Euro, con sede in Pomarico (Matera), è prolungata al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2738)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avvisi di rettifica

Di seguito all'accordo per la cooperazione economica tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per il periodo 1980-1985 e del protocollo relativo al programma a lungo termine per lo sviluppo della collaborazione economica ed industriale tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, con allegato, firmati a Roma il 27 ottobre 1979, allegato al comunicato concernente l'entrata in vigore dell'accordo stesso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 23 febbraio 1980, va aggiunto il seguente protocollo:

PROTOCOLLO RELATIVO AL PROGRAMMA A LUNGO TERMINE PER LO SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE ECONOMICA ED INDUSTRIALE TRA ITALIA ED URSS.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

Richiamandosi ai principi dell'accordo sullo sviluppo della collaborazione economica, industriale e tecnica del 25 luglio 1974 e del programma a lungo termine per lo sviluppo della collaborazione economica ed industriale del 29 ottobre 1975,

Rilevando con soddisfazione i sensibili progressi registrati nella collaborazione economica tra Italia ed URSS,

Confermando la propria aspirazione, in conformità con i principi e con tutte le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza per la sicureza e la cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1° agosto 1975, a sviluppare ed approfondire ulteriormente una cooperazione economica reciprocamente vantaggiosa,

Hanno constatato e convenuto quanto segue:

1. Per effetto delle misure adottate da entrambe le Parti, il programma a lungo termine per lo sviluppo della collaborazione economica ed industriale del 29 ottobre 1975 viene attuato con successo e contribuisce a favorire l'intensificazione dei rapporti economici a lungo termine tra Italia ed URSS.

2. Per quanto concerne la partecipazione delle ditte italiane alla realizzazione degli obiettivi industriali in URSS, sono stati conclusi tra le ditte italiane e gli enti commerciali sovietici contratti per la fornitura di impianti, in particolare per il complesso automobilistico di Kama, per l'industria chimica, petrolchimica, del gas, per l'industria leggera ed alimentare e per altri settori industriali.

Per quanto concerne la partecipazione degli enti sovietici alla realizzazione degli obiettivi industriali in Italia, le due Parti hanno concordato di continuare gli sforzi intrapresi e di ricercare nuove possibilità in tale direzione.

Ai fini dell'ampliamento di tali forme di collaborazione le due Parti hanno convenuto di completare il programma a lungo termine con gli obiettivi di cui all'allegato, lettere *A*) e *B*), annesso al presente protocollo.

3. Le due Parti hanno constatato lo sviluppo particolare della collaborazione economica bilaterale a lungo termine nel settore della realizzazione in URSS di impianti industriali su base di contropartita.

In questo campo tra le ditte italiane e gli enti commerciali sovietici è stata conclusa una serie di accordi e contratti importanti, in particolare per la fornitura in Italia del gas naturale sovietico e per le forniture all'URSS di impianti, tubi e materiale per l'industria del gas e la costruzione di gasdotti; per la fornitura di impianti per la produzione di urea, di acido nitril acrilico, di clorftormetano, di soda caustica, di cloro, di anodi metallici, di caprolattame da toluolo, di polipropilene.

Allo scopo di ampliare ulteriormente questa forma di cooperazione, le Parti prevedono, in aggiunta al programma a lungo termine, la possibilità di una collaborazione nella costruzione in URSS di impianti nel settore dell'industria chimica, petrolchimica e della raffinazione del petrolio mediante forniture di macchinari, licenze e documentazione tecnica.

4. Le due Parti hanno infine riaffermato la volontà di dare ogni loro appoggio alle trattative tra ditte italiane ed enti commerciali sovietici per la realizzazione degli obiettivi di cooperazione industriale figuranti nell'allegato 3 al programma a lungo termine.

5. La collaborazione nei progetti indicati nell'allegato al presente protocollo verrà realizzata in conformità con i principi dell'accordo del 25 luglio 1974 e del programma a lungo termine del 29 ottobre 1975.

6. Il presente protocollo costituisce parte integrante del programma a lungo termine firmato il 29 ottobre 1975.

FATTO a Roma il 27 ottobre 1979 in due esemplari, in lingua italiana e russa, entrambi aventi la stessa validità.

Per il Governo della Repubblica italiana
MALFATTI

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche
PATOLICEV

ALLEGATO

ELENCO DEGLI OBIETTIVI INDUSTRIALI LA CUI COSTRUZIONE IN URSS E IN ITALIA POTRA' ESSERE REALIZZATA SULLA BASE DI EVENTUALI FORNITURE DI IMPIANTI, LICENZE E DOCUMENTAZIONE TECNICA.

A) *In URSS*:

1. Impianto per la produzione di macchinari per l'energia atomica di Volgodonsk.
2. Impianti per l'industria di pneumatici, comprese macchine utensili per il montaggio dei pneumatici, sistemi tecnologici di trasporto.
3. Impianti per la fabbrica di trattori industriali di Ceboksary.
4. Attrezzature e macchine utensili per l'industria aeronautica.
5. Impianti per la produzione di para e ortoksilole.
6. Impianti per la produzione di polveri abrasive.
7. Attrezzature per la produzione di alchilfenoli.
8. Impianti per la produzione di polimetilmetacrilato.
9. Laminatoi per la produzione di fogli di alluminio, di profilati, ecc.
10. Impianti per la produzione di inductossin.
11. Apparecchiature radio e relè.
12. Impianti per l'industria della lavorazione del legno, comprese macchine utensili del tipo «Skom» per la produzione di imballaggi.
13. Impianti per la produzione di valvolame.
14. Impianti per l'ampliamento della fabbrica di automobili del Volga.

B) *In Italia*:

1. Macchine ed attrezzature per le costruzioni ferroviarie.
2. Macchine ed attrezzature per gli stabilimenti dell'industria leggera.
3. Macchine ed attrezzature per gli stabilimenti dell'industria alimentare.
4. Macchine ed attrezzature per le fabbriche per la produzione del pietrisco.
5. Macchine ed attrezzature per le fabbriche per la lavorazione delle materie plastiche.
6. Macchinario per costruzioni stradali.
7. Macchinario per l'agricoltura, ivi compresi i trattori.
8. Laminatoi per la produzione di assi per materiale ferroviario e per automobili.
9. Impianti di turbine a gas «GUBT».
10. Impianti per la fusione di assi per laminatoi.
11. Impianti per la separazione dell'aria.
12. Impianti per la pulitura elettroidraulica dei prodotti della fusione.

(2798)

Nel comunicato relativo all'entrata in vigore dello scambio di note tra Italia e Bulgaria effettuato a Sofia il 15 novembre 1979 per la proroga dell'accordo italo-bulgaro di cooperazione economica del 23 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1980, al secondo capoverso leggasi: «...è entrato in vigore il *15* novembre 1979», invece di: «...è entrato in vigore il 5 novembre 1979».

(1789)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita, fino al 30 giugno 1980, dell'acqua minerale « Lora di Recoaro » di Recoaro Terme, in contenitori di cartone politenato.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1980, n. 2016, la S.p.a. Terme di Recoaro, in Recoaro Terme (Vicenza), è stata autorizzata alla vendita, fino al 30 giugno 1980, dell'acqua minerale « Lora di Recoaro » di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1978, n. 1711, in contenitori di cartone politenato Purepak-Elopak della capacità di un litro.

(1971)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Lora di Recoaro » di Recoaro Terme, in recipienti da 180 ml del tipo addizionato di anidride carbonica.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1980, n. 2015, la S.p.a. Terme di Recoaro, in Recoaro Terme (Vicenza), è stata autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale « Lora di Recoaro », di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1978, n. 1711, anche in recipienti di vetro della capacità di 180 ml, per il tipo addizionato di anidride carbonica.

Al decreto è allegato un esemplare delle relative etichette.

(1972)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « San Felice » di Pistoia

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1980, n. 2017, la S.n.c. Sorgente San Felice, in San Felice (Pistoia), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale denominata « San Felice » di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1980, n. 2017.

(1973)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 17 gennaio 1980. Accertamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, della sussistenza della crisi occupazionale nella zona del comune di Manfredonia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una grave crisi occupazionale nel comune di Manfredonia;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi occupazionale;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nella zona del comune di Manfredonia.

La presente delibera sostituisce a tutti gli effetti la precedente del 17 gennaio 1980 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 12 febbraio 1980.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
ANDREATTA

(2715)

Deliberazione 22 febbraio 1980. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale per un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e la previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) ditta Calzaturificio Marcellino dei f.lli Pisano di Orta di Atella (Caserta);

2) S.p.a. Firestone Europa - Centro prove pneumatici di Modugno (Bari);

3) S.r.l. I.T.I. - Industrie tecnologiche Italtecnobeton, stabilimento di Arzano (Napoli);

4) S.p.a. Cartotecnica S. Lucia di Ottaviano (Napoli);

5) S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone);

6) ditta Pascali di Galatina (Lecce);

7) S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale di Scalea (Cosenza);

8) S.p.a. SISMA di Milano, stabilimento di Riva del Garda;

9) S.p.a. Istituto farmochimico Falorni di Firenze;

10) S.p.a. Westman, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione e i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(2680)

Deliberazione 22 febbraio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della ditta SIMIC di Taranto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta SIMIC di Taranto;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta ditta SIMIC di Taranto;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della ditta SIMIC di Taranto, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della ditta SIMIC di Taranto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(2682)

Deliberazione 22 febbraio 1980. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore tessile-abbigliamento della provincia di Frosinone e le proposte per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(2685)

Deliberazione 22 febbraio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. I.T.P.S.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.T.P.S., con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società I.T.P.S., con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. I.T.P.S., con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. I.T.P.S., con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(2683)

Deliberazione 22 febbraio 1980. Accertamento della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) S.p.a. Marxer di Loranzè d'Ivrea (Torino);
2) S.p.a. Nuove industrie ceramiche CEDIT, stabilimento di Roccasecca (Frosinone);
3) Industria molitoria Luigi Lippolis S.p.a. di Alberobello (Bari);
4) S.p.a. SITRA, con sede e stabilimento in Inzago (Milano);
5) S.p.a. Nuova Saccardo di Schio;
6) S.p.a. Pierrel, stabilimento di Capua (Caserta);
7) ditta Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in Mondavio;
8) S.p.a. SIP - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(2681)

Deliberazione 22 febbraio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Lamezia Terme.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) e alla sussistenza di un programma di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) le condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Lamezia Terme (Catanzaro).

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(2684)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « A.C.L.I. - S. Giuseppe », in Mesoraca

Con decreto ministeriale 10 marzo 1980 il dott. Aldo Munizza è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « A.C.L.I. - S. Giuseppe », in Mesoraca (Catanzaro), già sciolta con precedente provvedimento 6 maggio 1965, in sostituzione del dott. Enzo Crugliano, che non ha accettato l'incarico.

(2777)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Enel Atomo III », in Roma

Con decreto ministeriale 7 marzo 1980 l'avv. Domenico Faraci e stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Enel Atomo III », in Roma, in sostituzione del dott. Rocco Cotroneo, dimissionario.

(2778)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Edile casoriana », in Casoria

Con decreto ministeriale 5 marzo 1980 i poteri conferiti all'avv. Raffaele Napolitano, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Edile casoriana », in Casoria (Napoli), sono stati prorogati fino al 28 giugno 1980.

(2779)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Venaria Reale

Con decreto ministeriale 7 marzo 1980, n. 40805/78/C, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di porzioni dell'area di sedime del canale demaniale Canile, in comune di Venaria (Torino), segnate nel catasto del comune di Venaria al foglio n. 23, particella 279 e al foglio 24, particelle 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 e 607, per una superficie di complessivi mq 571,80, ed indicate nella planimetria rilasciata il 28 novembre 1977, scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2780)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1979-80

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1980 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 400 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1979-80, di cui alla delibera adottata in data 14 settembre 1979 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

(2774)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Torino 19 gennaio 1980, il Politecnico di Torino è autorizzato ad accettare la donazione di L. 80.000.000 disposta dalla famiglia Bono in suo favore, allo scopo di istituire borse di studio da destinare a studenti della facoltà di ingegneria particolarmente bisognosi e meritevoli.

(2493)

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale e per geometri « F. Niccolini » di Volterra ad accettare due donazioni.

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa 15 ottobre 1979 l'istituto tecnico commerciale e per geometri « F. Niccolini » di Volterra è stato autorizzato ad accettare la donazione di materiale costituente un laboratorio fotografico per un valore complessivo di L. 1.143.000.

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa 15 ottobre 1979 l'istituto tecnico commerciale e per geometri « F. Niccolini » di Volterra è stato autorizzato ad accettare la donazione di un modulare per applicazioni contabili del valore di L. 7.040.000.

(2775)

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale « F. Corni » di Modena ad accettare una donazione

Con decreto 24 aprile 1979 del prefetto della provincia di Modena l'istituto tecnico industriale « F. Corni » di Modena è stato autorizzato ad accettare la donazione di B.T.P. per un valore di L. 1.950.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per l'erogazione di una borsa di studio intestata alla memoria del preside Armando Malagodi.

(2776)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 18 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	874,05	874,05	874,20	874,05	874 —	—	873,95	874,05	874,05	874,05
Dollaro canadese . .	741,60	741,60	740,25	741,60	741,15	—	740,70	741,60	741,60	741,60
Marco germanico .	465,61	465,61	465,52	465,61	465,70	—	465,50	465,61	465,61	465,60
Fiorino olandese . .	423,84	423,84	423,50	423,84	423,50	—	423,20	423,84	423,84	423,85
Franco belga . .	28,667	28,667	28,65	28,667	28,65	—	28,63	28,667	28,667	28,65
Franco francese . .	199,37	199,37	199,25	199,37	199,22	—	199,27	199,37	199,37	193,35
Lira sterlina .	1912,25	1912,25	1910,50	1912,25	1908,50	—	1910 —	1912,25	1912,25	1912,25
Lira irlandese . .	1718,50	1718,50	1717 —	1718,50	1718,30	—	1719 —	1718,50	1718,50	—
Corona danese . . .	149,20	149,20	149,10	149,20	149 —	—	149,19	149,20	149,20	149,20
Corona norvegese	172,14	172,14	171,50	172,14	171,75	—	172,15	172,14	172,14	172,15
Corona svedese . .	198,95	198,95	198,50	198,95	198,75	—	198,93	198,95	198,95	198,95
Franco svizzero .	489,30	489,30	490 —	489,30	489,50	—	489,40	489,30	489,30	489,30
Scellino austriaco . .	64,955	64,955	65,03	64,955	65,03	—	65 —	64,955	64,955	64,95
Escudo portoghese .	17,60	17,60	17,35	17,60	17,40	—	17,55	17,60	17,60	17,60
Peseta spagnola	12,56	12,56	12,50	12,56	12,49	—	12,575	12,56	12,56	12,56
Yen giapponese . . .	3,52	3,52	3,50	3,52	3,507	—	3,52	3,52	3,52	3,52

Media dei titoli del 18 marzo 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	64,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	89,375
» 5,50 % » » 1968-83 .	84,850
» 5,50 % » » 1969-84 .	82.400
» 6 % » » 1970-85 .	79,275
» 6 % » » 1971-86 .	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90 .	78,425
» 9 % » » 1976-91 .	81,400
» 10 % » » 1977-92 .	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 .	99,300
» » » » 1- 8-1978/80 . .	99,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80 .	99 —
» » » » 1- 3-1979/81 . .	99,250
» » » » 1- 7-1979/81 . .	98 —
» » » » 1- 5-1979/82 . .	98 —
» » » » 1- 7-1979/82 .	97,150
» » » » 1-10-1979/82 .	97,225
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 . .	96,750
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,650
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	96,375
» » » 12 % 1- 4-1982 .	95,300
» » » 12 % 1-10-1983 .	93,800
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,125
» » » 12 % 1- 4-1984 . .	93,950
» » » 12 % 1-10-1987 .	94,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	874 —
Dollaro canadese . . .	741,15
Marco germanico .	465,555
Fiorino olandese .	423,52
Franco belga .	28,648
Franco francese	199,32
Lira sterlina .	1911,125
Lira irlandese .	1718,75
Corona danese .	149,195
Corona norvegese .	172,145
Corona svedese .	198,94
Franco svizzero . .	489,35
Scellino austriaco	64,977
Escudo portoghese . .	17,575
Peseta spagnola	12,567
Yen giapponese .	3,52

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 19 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	872,30	872,30	872,22	872,30	872,25	827,30	872,20	872,30	872,30	872,30
Dollaro canadese . .	742,20	742,20	742 —	742,20	742,30	742,20	742,50	742,20	742,20	742,20
Marco germanico . .	466,05	466,05	465,10	466,05	465,40	466,05	465,42	466,05	466,05	466 —
Fiorino olandese . . .	425,02	425,02	424 —	425,02	424,20	425,02	424,89	425,02	425,02	425 —
Franco belga	28,765	28,765	28,69	28,765	28,70	28,76	28,76	28,765	28,765	28,75
Franco francese . .	199,69	199,69	199,75	199,69	199,40	199,69	199,75	199,69	199,69	199,70
Lira sterlina	1917,25	1917,25	1913 —	1917,25	1913,70	1917,25	1917,50	1917,25	1917,25	1917,25
Lira irlandese	1723 —	1723 —	1720 —	1723 —	1721 —	—	1722 —	1723 —	1723 —	—
Corona danese	149,76	149,76	149,10	149,76	149,20	149,76	149,67	149,76	149,76	149,75
Corona norvegese .	172,54	172,54	171,90	172,54	172,05	172,74	172,60	172,54	172,54	172,55
Corona svedese . . .	199,26	199,26	198,70	199,26	198,75	199,26	199,21	199,26	199,26	199,25
Franco svizzero .	494,03	494,03	492,75	494,03	492,50	494,03	493,95	494,03	494,03	494,05
Scellino austriaco . .	65,079	65,079	65 —	65,079	64,92	65,07	64,96	65,079	65,079	65,05
Escudo portoghese .	17,40	17,40	17,37	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,535	12,535	12,52	12,535	12,52	12,53	12,545	12,535	12,535	12,53
Yen giapponese .	3,511	3,511	3,50	3,511	3,506	3,51	3,514	3,511	3,511	3,51

Media dei titoli del 19 marzo 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	64,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 .	89,375
» 5,50% » » 1968-83 .	84,850
» 5,50% » » 1969-84 .	82,400
» 6% » » 1970-85	79,275
» 6% » » 1971-86 .	76 —
» 6% » » 1972-87 . .	75,875
» 9% » » 1975-90 .	78,425
» 9% » » 1976-91 .	81,400
» 10% » » 1977-92 . .	86,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80.	99,350
» » » » 1- 8-1978/80.	99,300
» » » » 1-10-1978/80.	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81.	98,900
» » » » 1- 7-1979/81.	97,975
» » » » 1- 5-1979/82.	97 —
» » » » 1- 7-1979/82.	97,500
» » » » 1-10-1979/82.	97,350
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981 .	96,700
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982 .	85,575
» » Pol. 12% 1- 1-1982 .	95,775
» » » 12% 1- 4-1982 .	95,900
» » » 12% 1-10-1983 . . .	93,550
» » » 12% 1- 1-1984 . . .	94,125
» » » 12% 1- 4-1984	93,850
» » » 12% 1-10-1987	94,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 marzo 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	872,25
Dollaro canadese	742,35
Marco germanico	465,735
Fiorino olandese	424,955
Franco belga	28,762
Franco francese	199,72
Lira sterlina	1917,375
Lira irlandese	1722,50
Corona danese	149,715
Corona norvegese	172,57
Corona svedese	199,235
Franco svizzero	493,99
Scellino austriaco	65,019
Escudo portoghese	17,40
Peseta spagnola	12,54
Yen giapponese	3,512

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 20 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	869,45	869,45	869,50	869,45	869,35	869,45	869,35	869,45	869,45	869,45
Dollaro canadese	739,10	739,10	739 —	739,10	738,65	739,10	739,15	739,10	739,10	739,10
Marco germanico	465,80	465,80	465,76	465,80	465,70	465,80	465,71	465,80	465,80	465,80
Fiorino olandese	425,02	425,02	425,25	425,02	425 —	425,02	425,20	425,02	425,02	425 —
Franco belga	28,825	28,825	28,82	28,825	28,82	28,82	28,825	28,825	28,825	28,85
Franco francese	199,75	199,75	199,90	199,75	198,66	199,75	199,70	199,75	199,75	199,75
Lira sterlina	1911,75	1911,75	1914 —	1911,75	1913,25	1911,75	1911 —	1911,75	1911,75	1911,75
Lira irlandese	1728 —	1728 —	1725 —	1728 —	1724,75	—	1727 —	1728 —	1728 —	—
Corona danese	149,29	149,29	149,30	149,29	149,06	149,29	149,38	149,29	149,29	149,30
Corona norvegese	171,71	171,71	171,90	171,71	171,80	171,71	171,95	171,71	171,71	171,70
Corona svedese	198,84	198,84	198,70	198,84	199,77	198,84	198,85	198,84	198,84	198,85
Franco svizzero	493,75	493,75	493,75	493,75	493,10	493,75	493,85	493,75	493,75	493,75
Scellino austriaco	65,02	65,02	65,10	65,02	65,03	65,02	65,07	65,02	65,02	65,02
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,37	17,40	17,35	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,539	12,539	12,56	12,539	12,53	12,53	12,546	12,539	12,539	12,53
Yen giapponese	3.502	3.502	3,52	3,502	3,501	3.50	3.506	3.502	3.502	3.50

Media dei titoli del 20 marzo 1980

Titolo				Quotazione
Rendita 5 % 1935				64,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica)			1967-82	89,375
» 5,50 %	»	»	1968-83	85,050
» 5,50 %	»	»	1969-84	82,400
» 6 %	»	»	1970-85	79,275
» 6 %	»	»	1971-86	76 —
» 6 %	»	»	1972-87	75,875
» 9 %	»	»	1975-90	78,425
» 9 %	»	»	1976-91	81,400
» 10 %	»	»	1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				80,250
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 6-1978/80	99,300
»	»	»	1- 8-1978/80	99,400
»	»	»	1-10-1978/80	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 3-1979/81	99,150
»	»	»	1- 7-1979/81	98 —
»	»	»	1- 5-1979/82	97,100
»	»	»	1- 7-1979/82	97,150
»	»	»	1-10-1979/82	97,375
Buoni Tesoro Pol.	10 %		1- 1-1981	96,675
» » Nov.	5,50 %		1- 4-1982	85,550
» » Pol.	12 %		1- 1-1982	95,650
» » »	12 %		1- 4-1982	94,900
» » »	12 %		1-10-1983	93,350
» » »	12 %		1- 1-1984	93,725
» » »	12 %		1- 4-1984	93,600
» » »	12 %		1-10-1987	94,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 marzo 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	869,40
Dollaro canadese	739,125
Marco germanico	465,755
Fiorino olandese	425,11
Franco belga	28,825
Franco francese	199,725
Lira sterlina	1911,375
Lira irlandese	1727,50
Corona danese	149,335
Corona norvegese	171,83
Corona svedese	198,845
Franco svizzero	493,80
Scellino austriaco	65,045
Escudo portoghese	17,40
Peseta spagnola	12,542
Yen giapponese	3,504

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a dieci posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera esecutiva.

La prova scritta del concorso, per esami, a dieci posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1980, avrà luogo in Roma, presso la fiera di Roma, ingresso di via Cristoforo Colombo, il giorno 3 luglio 1980.

I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per difetto di requisiti dovranno presentarsi nella suddetta sede, nel giorno sopra indicato, alle ore 8, muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nell'art. 9 del bando di concorso.

Si fa presente che con «Avviso di rettifica» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980, è stato sostituito nel modo seguente l'allegato 1, annesso al bando di concorso, concernente il programma di esame:

PROGRAMMA DI ESAME

Il programma di esame comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un componimento di italiano.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

(2883)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a settantadue posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PADOVA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a settantadue posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Padova.

Il 10% di tali posti, pari a sette, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Padova dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver ma-

turato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Padova in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiore alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Padova, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Padova.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune « presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso

che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Padova e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico *approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto* 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, addì 30 gennaio 1980

Il direttore provinciale: MARSULLO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 9 febbraio 1980
Registro n. 1 Poste, foglio n. 232

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Padova

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a settantadue posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 30 gennaio 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . . ;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(2583)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per esami, a sessantaquattro posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 57, concernente integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che ha elevato il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1978, n. 1097, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma di esame per l'accesso alla carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, concernente provvedimenti urgenti per il funzionamento di servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto in particolare l'art. 3 della suddetta legge n. 625/1978 in relazione all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che nella determinazione di posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato altresì che è stato tenuto conto dei posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, nonchè dei posti riservati alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuta l'opportunità di prevedere la possibilità, in rapporto al numero delle domande di ammissione al concorso, di stabilire altre sedi, oltre quella di Roma, per l'effettuazione della prova scritta, nonchè della prova pratica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le seguenti regioni e per i posti indicati a fianco di ognuna di esse:

Piemonte	5
Lombardia	5
Veneto	5
Emilia-Romagna	5
Marche	11
Abruzzi	3
Campania	5
Puglia	5
Basilicata	2
Calabria	3
Sicilia	10
Sardegna	5

La partecipazione al concorso è limitata ad una sola regione la cui scelta deve essere fatta con la domanda di ammissione al concorso stesso. I vincitori del concorso dovranno permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio a ciascuno di essi assegnata.

Per i posti messi a concorso nelle singole regioni saranno formate distinte graduatorie di merito, con le modalità specificate al successivo art. 8.

Art. 2.

Requisiti

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione od esenzione previsti dalle norme vigenti;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*), dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione firmata, redatta su carta da bollo conformemente al modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale verrà apposta a ciascuna di esse.

Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina, la sede assegnata;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportati nello schema allegato al presente bando.

Non si terrà altresì conto delle domande non firmate dal candidato o la cui firma non sia stata autenticata nei modi e nelle forme di legge.

Non si terrà infine conto delle domande che non contengano l'indicazione della regione prescelta tra quelle elencate al precedente art. 1 o che contengano l'indicazione di una regione non elencata nello stesso art. 1 o che contengano l'indicazione di più regioni.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale a livello del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

Prova pratica:

saggio di dattilografia consistente in una prova di copia a velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti.

Colloquio:

1) diritti e doveri degli impiegati dello Stato;

2) nozioni sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) matematica elementare: aritmetica - operazioni sui numeri interi, frazionari e decimali - proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida - misura degli archi e degli angoli - uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e poligoni - poligoni regolari - area delle figure piane - superficie e volume dei solidi;

4) nozioni sulla tenuta degli archivi;

5) elementi di storia d'Italia dal 1821 al 1918;

6) elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

Art. 5.

Diario della prova di ammissione, comunicazione e documenti di identità

La prova scritta avrà luogo in Roma, con riserva, tuttavia, di stabilire altre sedi regionali in relazione al numero dei partecipanti al concorso.

Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati almeno otto giorni prima dell'inizio di essa e sarà pubblicato nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato (la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio);

b) tessera di riconoscimento modello BT se il candidato è dipendente da una amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'indentità.

Art. 6.

Esito delle prove d'esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta obbligatoria.

La prova pratica avrà luogo in Roma, con riserva tuttavia di stabilire altre sedi regionali in relazione al numero degli ammessi alla stessa prova pratica.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica di dattilografia e a quelli ammessi alla prova orale verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altra almeno dieci giorni prima con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nelle forme prescritte.

I titoli suddetti sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3 purchè vengano documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito per ciascuna regione, saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti da ciascun concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

In caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso per le varie regioni, i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. Le graduatore dei vincitori del concorso e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Di tale publicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e sottopone i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte degli uffici sanitari compartimentali delle ferrovie dello Stato al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

d) patente automobilistica;

della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma di titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia in carta da bollo autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare; i candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza;

I documenti di cui ai precedenti 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio per il disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica: copia o estratto del foglio matricolare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco contenente inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, o in carriera continuativa o quelli in servizio di polizia, quali appartenenti alle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma.

In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualifica.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al presente art. 8.

I concorrenti potranno fare riferimento ai documenti in possesso di questa amministrazione che non siano già scaduti ai sensi di quanto disposto nel presente articolo.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova coadiutori del ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

I vincitori del concorso devono permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio ad essi assegnata all'atto della nomina.

Art. 11.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazoine di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
Commissione di esame

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Ministro: Preti

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Trasporti, foglio n.* 377

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
(da redigere su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

Cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito)

Data di nascita (giorno, mese e anno)

. . . .
Luogo di nascita (comune e provincia); Stato di nascita (solo per i nati all'estero)

. . . .
Residenza (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia)

. . . .
Recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia) (se diverso dalla residenza)

Regione prescelta . . . . .

Il sottoscritto . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per coadiutore in prova, per n. . . posti assegnati alla regione . impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e del recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara, nell'ordine:

a) di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . (specificare **tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle** leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito dall'art. 2 del bando);

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

d) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate).

e) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

f) di avere soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

g) di non avere mai prestato servizio presso una amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita la durata del servizio prestato con l'indicazione della data di inizio e termine e le cause dell'eventuare risoluzione del rapporto di impiego);

h) di accettare, in caso di nomina, la destinazione assegnatagli;

i) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

(da autenticare da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente in luogo dell'autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestino servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata)

(2800)

Concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 57, concernente integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che ha elevato il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1978, n. 1097, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma di esame per l'accesso alla carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, concernente provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato altresì che è stato tenuto conto dei posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, nonché dei posti riservati alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la regione Valle d'Aosta;

Art. 2.
Requisiti

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono conoscere la lingua francese ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione od esenzione previsti dalle norme vigenti;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Dire-

zione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione firmata, redatta su carta da bollo conformemente al modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) di conoscere la lingua francese;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

f) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

g) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) le eventuali condanne penali riportate;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, la sede assegnata;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportati nello schema allegato al presente bando.

Non si terrà altresì conto delle domande non firmate dal candidato o la cui firma non sia stata autenticata nei modi e nelle forme di legge.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte, in una prova pratica e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

1) tema di cultura generale a livello del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;

2) traduzione dall'italiano in francese.

Prova pratica:

saggio di dattilografia consistente in una prova di copia a velocità libera. La durata della prova è di 15 minuti.

Colloquio:

1) diritti e doveri degli impiegati dello Stato;

2) nozioni sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) matematica elementare: aritmetica - operazioni sui numeri interi, frazionari e decimali - proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida - misura degli archi e degli angoli - uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e poligoni - poligoni regolari - area delle figure piane - superficie e volume dei solidi;

4) nozioni sulla tenuta degli archivi;

5) elementi di storia d'Italia dal 1821 al 1918;

6) elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia;

7) conversazione in lingua francese.

Art. 5.

Diario della prova di ammissione, comunicazione e documenti di identità

Le prove scritte avranno luogo in Aosta.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno otto giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato (la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio);

b) tessere di riconoscimento mod. AT o BT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica di dattilografia e a quelli ammessi alla prova orale verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altra, almeno dieci giorni prima con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta con il voto riportato nella prova pratica e con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta al successivo art. 9.

I titoli suddetti sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3 purché vengano documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

In caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e sottopone i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte degli uffici sanitari compartimentali delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Prima direzione centrale personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia in carta da bollo autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare; i candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsto dalle norme vigenti, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio per il disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco contenente inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata rilasciata in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al numero 1) del primo comma;

3) certificato medico come al numero 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, o in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, quali appartenenti alle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma.

In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

I concorrenti potranno fare riferimento ai documenti in possesso di questa amministrazione che non siano già scaduti ai sensi di quanto disposto nel presente articolo.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova coadiutori del ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

I vincitori del concorso devono permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio ad essi assegnata all'atto della nomina.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sara composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1980
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 375

Schema della domanda di ammissione
(da redigere su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Prima direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA.

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
Cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito)

. . . .
Data di nascita (giorno, mese e anno)

. . . .
Luogo di nascita (comune e provincia); Stato di nascita (solo per i nati all'estero)

. . . .
Residenza (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia)

. . . .
Recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia) (se diverso dalla residenza)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a cinque posti di coadiutore in prova nei ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e del recapito sopraindicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara, nell'ordine:

a) di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento dei limiti di età . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito dall'art. 2 del bando);

b) di conoscere la lingua francese;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicarne i motivi);

e) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate);

f) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso . . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

g) di aver soddisfatto agli obblighi di leva, oppure di essere attivamente in servizio militare presso . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

h) di non aver mai prestato servizio presso una amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la durata del servizio prestato con l'indicazione della data di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

i) di accettare, in caso di nomina, la destinazione assegnatagli;

l) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato
. . . .
(da autenticare da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestino servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata)

(2782)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Amicucci Gian Franco, nato a Tagliacozzo il 26 aprile 1948 . . . . punti 100 su 100
2) Amoroso Antonino, nato ad Adrano il 27 giugno 1947 . . . . » 100 »
3) Anzani Alfredo Mario, nato a Mariano Comense il 5 maggio 1944 . . . . . » 100 »
4) Armisi Maurizio, nato a Colleferro il 26 agosto 1946 . . . . » 100 »
5) Baldocchi Roberto, nato a Capannori il 23 settembre 1947 . . . . . . » 100 »
6) Bandini Vieri Guido, nato ad Asiago il 1° luglio 1945 . . . . » 100 »
7) Benussi Giorgio, nato a Seregno il 13 novembre 1947 . . . . » 100 »
8) Bizzanni Giuseppe, nato a Pisa il 20 agosto 1947 . . . . » 100 »
9) Boaron Maurizio, nato a Torino il 4 giugno 1947 . . . . » 100 »
10) Bresin Dino, nato a Pordenone il 19 maggio 1945 . . . . » 100 »
11) Brettoni Andrea, nato a Firenze l'8 agosto 1948 . . . . » 100 »
12) Bruni Maurizio, nato a Milano il 5 febbraio 1948 . . . . » 100 »
13) Bruno Libero, nato a Brindisi il 15 marzo 1948 . . . . » 100 »

14) Calamo Specchia Roberto Maria, nato ad Ostuni il 1° dicembre 1946 . . . . punti 100 su 100
15) Chessa Mario, nato a Bessude il 22 dicembre 1939 . . . . » 100 »
16) Colombo Claudio, nato a Cantù il 18 marzo 1947 » 100 »
17) Contieri Enrico, nato a Napoli il 21 agosto 1947 » 100 »
18) Cosci Paolo, nato a Pisa il 9 giugno 1944 » 100 »
19) Cristallo Marco, nato a Milano il 25 aprile 1947 . . . . » 100 »
20) Curcio Oscar, nato a Polla il 27 giugno 1944 » 100 »
21) Curti Luigi, nato a Parma il 3 febbraio 1947 » 100 »
22) Cusumano Antonino, nato a Sciacca il 18 novembre 1946 . . . . » 100 »
23) Daneluzzi Giampaolo, nato a Gruaro il 22 settembre 1945 . . . . . . » 100 »
24) D'Angelo Mario, nato a Palermo il 7 maggio 1946 . . . . » 100 »
25) Davià Giovanni Battista, nato a Belluno il 16 ottobre 1946 . . . . . . » 100 »
26) Di Bella Raimondo, nato a Catania l'8 gennaio 1947 . . . . » 100 »
27) Di Falco Giuseppe, nato a Vittoria il 20 ottobre 1948 . . . . » 100 »
28) Di Paola Massimo, nato a Roma il 12 gennaio 1948 . . . . » 100 »
29) Di Salvo Enrico, nato a Benevento il 21 maggio 1949 . . . . » 100 »
30) Erba Luigi, nato a Monza il 4 giugno 1944 » 100 »
31) Federico Raffaele, nato a Rossano Calabro il 27 gennaio 1947 » 100 »
32) Ferrara Fausto, nato a Milano il 16 agosto 1947 » 100 »
33) Flammini Roberto, nato a Roma il 10 agosto 1946 » 100 »
34) Fornasir Mario Giulio, nato a Firenze il 20 aprile 1945 » 100 »
35) Fraipont Giovanni, nato ad Alessandria il 27 settembre 1947 » 100 »
36) Francardi Giovanni, nato a Roma il 2 ottobre 1948 » 100 »
37) Gagna Giorgio, nato a Torino il 4 dicembre 1947 . » 100 »
38) Gerunda Giorgio, nato a Cengio il 14 febbraio 1947 . » 100 »
39) Gioanetti Nicola Roberto, nato a Caluso il 7 giugno 1944 . . » 100 »
40) Gioffrè Pier Franco, nato a Roma il 25 giugno 1946 » 100 »
41) Giorgi Piergiorgio, nato a Fermignano il 16 marzo 1945 » 100 »
42) Giuliani Andrea, nato a Roma il 15 dicembre 1947 » 100 »
43) Gotuzzo Luigi, nato a Genova il 21 aprile 1948 . » 100 »
44) Iadanza Pietro, nato a Benevento il 25 giugno 1948 » 100 »
45) Ledda Pasquala, nata a Sarule il 27 luglio 1947 » 100 »
46) Lodigiani Franco, nato ad Arcore il 6 giugno 1947 . . . . » 100 »
47) Lulli Riccardo, nato a Prato il 12 giugno 1947 » 100 »
48) Madeyski Paolo, nato a Trieste il 28 agoso 1946 » 100 »
49) Magnifico Michelangelo, nato a Milano il 26 dicembre 1944 . . . . » 100 »
50) Mandara Vincenzo, nato a Palermo il 10 novembre 1947 . » 100 »
51) Masciariello Stefano, nato a Napoli il 25 maggio 1946 . » 100 »
52) Massaglia Ferdinando, nato a Torino il 22 aprile 1948 » 100 »
53) Masutti Alberto, nato ad Udine il 3 luglio 1947 » 100 »
54) Mescia Paolo, nato a Campobasso l'8 gennaio 1948 » 100 »
55) Messina Mario Costanzo, nato a Milano il 20 settembre 1947 » 100 »
56) Mini Alfredo, nato a Roma il 5 aprile 1946 . » 100 »
57) Modini Claudio, nato ad Asmara l'11 dicembre 1946 . . . . punti 100 su 100
58) Mondini Odoardo, nato a Bracciano il 18 giugno 1946 . . . . » 100 »
59) Mortara Giorgio, nato a Milano il 29 aprile 1947 . . . . » 100 »
60) Mura Renato, nato a Paulilatino il 31 ottobre 1945 . . . . » 100 »
61) Nanni Carlo, nato a Imola il 18 aprile 1946 . . . . » 100 »
62) Natalini Gianni, nato a Castelfranco Emilia il 3 maggio 1946 . . . . » 100 »
63) Palazzi Alessandro, nato ad Arezzo il 30 dicembre 1945 . . . . » 100 »
64) Pastorino Giorgio, nato a Genova il 2 settembre 1946 . . . . » 100 »
65) Patelli Guido, nato a Monfalcone il 20 gennaio 1947 . . . . » 100 »
66) Pescatori Mario, nato a Macerata il 12 ottobre 1948 . . . . » 100 »
67) Petrolo Francesco, nato a Carlopoli il 25 agosto 1948 . . . . » 100 »
68) Piga Antonio, nato a Nebida il 14 ottobre 1946 . . . . » 100 »
69) Pinto Enrico, nato a Pisciotta il 31 maggio 1945 . . . . » 100 »
70) Pizzicannella Giovanni, nato a Roma il 4 febbraio 1948 . . . . . . » 100 »
71) Platania Pietro, nato a Palermo il 28 giugno 1945 . . . . » 100 »
72) Ponzielli Franco, nato a Ortezzano l'8 gennaio 1943 . . . . » 100 »
73) Savio Stefano, nato ad Erba il 22 maggio 1946 . . . . » 100 »
74) Setacci Carlo, nato a Priverno il 28 dicembre 1946 . . . . » 100 »
75) Sodo Luigi, nato a Palermo il 19 aprile 1945 . . . . » 100 »
76) Squillario Eraldo, nato a Chiavari il 26 marzo 1944 . . . . » 100 »
77) Strami Giorgio, nato a Trieste il 23 ottobre 1946 . . . . » 100 »
78) Tagariello Giulio, nato a Taranto il 7 ottobre 1948 . . . . » 100 »
79) Tagliabue Giorgio, nato a Milano il 6 agosto 1947 . . . . » 100 »
80) Tanda Mario, nato a Benetutti il 5 ottobre 1943 . . . . » 100 »
81) Tani Francesco, nato a Siena il 20 ottobre 1946 . . . . » 100 »
82) Tarantini Domenico, nato a Trani il 12 ottobre 1947 . . . . » 100 »
83) Trapè Renato, nato a Montefiascone l'8 settembre 1947 . . . . » 100 »
84) Trevisan Giuliano, nato a Trieste il 6 maggio 1946 . . . . » 100 »
85) Troiani Roberto, nato a Livorno il 13 luglio 1947 . . . . » 100 »
86) Valentini Mauro, nato a Genova il 9 aprile 1946 . . . . » 100 »
87) Villa Eugenio, nato a Monza il 18 gennaio 1947 . . . . » 100 »
88) Viotto Antonio, nato a Pordenone il 28 settembre 1942 . . . . » 100 »
89) Viti Giuliano, nato a Campobasso il 6 aprile 1947 . . . . » 100 »
90) Zotti Giancarlo, nato a Benevento il 21 gennaio 1946 . . . . » 100 »
91) Amabile Giovanni, nato a Napoli il 18 marzo 1947 . . . . » 98 »
92) Ardito Enrico, nato a Genova Camogli il 19 febbraio 1944 . . . . . . » 98 »
93) Battocchio Francesco, nato a Padova il 18 dicembre 1947 . . . . . . » 98 »
94) Bigliazzi Silvano, nato a Sinalunga il 15 settembre 1947 . . . . » 98 »
95) Briganti Giancarlo, nato a Forlimpopoli il 25 agosto 1944 . . . . » 98 »
96) Campanelli Giovanni, nato a Mottola il 2 gennaio 1946 . . . . » 98 »
97) Contini Sandro, nato a Piacenza il 10 agosto 1946 . . . . » 98 »

98) D'Amato Luciano, nato a Rotondi il 22 gennaio 1944 . . . punti 98 su 100
99) Del Prete Massimo, nato a Roma il 16 agosto 1946 . . . » 98 »
100) Diurni Mario, nato ad Anagni il 26 aprile 1948 . . . » 98 »
101) Fattori Alessandro, nato a Pesaro il 2 settembre 1947 . . . » 98 »
102) Fiaccadori Carlo, nato a Quistello il 4 febbraio 1947 . . . » 98 »
103) Gentile Ciro, nato a Portici il 28 marzo 1946 . . . » 98 »
104) Gioetto Mario, nato a Milano il 23 maggio 1946 . . . » 98 »
105) Gotti Stefano, nato a Forlì il 15 marzo 1947 . . . » 98 »
106) Lanza Franco, nato a Cerea l'11 maggio 1946 . . . » 98 »
107) Liscidini Pier Luigi, nato a Teglio l'11 giugno 1947 . . . » 98 »
108) Longo Claudio, nato a Napoli il 14 febbraio 1948 . . . » 98 »
109) Mariani Massimo, nato a Milano il 1° ottobre 1946 . . . » 98 »
110) Nova Enrico, nato a Milano il 20 settembre 1946 . . . » 98 »
111) Ortensi Andrea, nato a Roma il 14 marzo 1948 . . . » 98 »
112) Patscheider Josef, nato a Laces il 13 ottobre 1943 . . . » 98 »
113) Sacchi Ezio, nato ad Osnago il 19 ottobre 1947 . . . » 98 »
114) Silvestri Antonio, nato a Napoli il 1° gennaio 1946 . . . » 98 »
115) Sirchi Marigliana, nata a Cantù l'11 marzo 1947 . . . » 98 »
116) Turrisi Antonino, nato a Castel di Judica il 25 novembre 1944 . . . » 98 »
117) Zennaro Ferdinando, nato a Varese il 21 agosto 1945 . . . » 98 »
118) Battisti Guido, nato a Roma il 19 agosto 1945 . . . » 97 »
119) Moreno Sergio, nato a Torino il 20 settembre 1947 . . . » 97 »
120) Viali Federico, nato a Terni il 30 settembre 1945 . . . » 97 »
121) Chekhmouss Bazar Adel, nato a Syria il 14 agosto 1946 . . . » 96 »
122) Di Bernardo Cristoforo, nato a Bagheria il 28 agosto 1945 . . . » 96 »
123) Di Pinto Roberto, nato a Roma il 13 giugno 1941 . . . » 96 »
124) Finzi Massimo, nato a Milano il 30 gennaio 1947 . . . » 96 »
125) Giordano Ottorino, nato a Mondovì il 19 febbraio 1947 . . . » 96 »
126) Grassigli Alberto, nato a Bologna il 16 giugno 1946 . . . » 96 »
127) Lippi Carlo, nato a Pistoia l'8 marzo 1947 » 96 »
128) Minutolo Vincenzo, nato a Paternò il 19 maggio 1947 . . . » 96 »
129) Nano Mario, nato a Casale Monferrato il 16 maggio 1947 . . . » 96 »
130) Rubino Renato, nato a Catanzaro il 22 giugno 1948 . . . » 96 »
131) Sini Sergio, nato a Roma il 22 febbraio 1946 . . . » 96 »
132) Vitali Valerio, nato a Piombino il 12 aprile 1945 . . . » 96 »
133) Calandra Antonino, nato a Capizzi il 21 ottobre 1946 . . . » 95 »
134) Carullo Francesco, nato a Polistena il 3 ottobre 1946 . . . » 95 »
135) Cipolla Edoardo, nato a Civitella Messer Raimondo il 9 aprile 1945 . . . » 95 »
136) Cipriani Silvio, nato a Roma il 12 marzo 1948 . . . » 95 »
137) Corda Andrea, nato a Pola il 22 marzo 1944 . . . » 95 »
138) Costantini Roberto, nato a Venezia il 20 ottobre 1946 . . . » 95 »
139) Cutolo Sergio, nato a Genova il 4 settembre 1943 . . . » 95 »
140) De Capua Giovannangelo, nato a Camposano l'8 agosto 1945 . . . punti 95 su 100
141) Delli Veneri Lucio, nato a Morcone il 20 settembre 1946 . . . » 95 »
142) Donzelli Roberto, nato a Camerano il 27 marzo 1946 . . . » 95 »
143) Eboli Luciano, nato a Sanza il 29 aprile 1947 . . . » 95 »
144) Fabi Fabio, nato a Camporotondo di Fiastrone il 3 marzo 1944 . . . » 95 »
145) Foggi Enrico, nato a Legnano il 29 gennaio 1947 . . . » 95 »
146) Fossati Gian Silvio, nato a Novi Ligure il 26 gennaio 1947 . . . » 95 »
147) Garcea Domenico, nato a Bologna il 23 luglio 1948 . . . » 95 »
148) Giglio Michele, nato ad Adelfice il 26 giugno 1947 . . . » 95 »
149) Gottardi Giandaniele, nato a Bassano del Grappa il 30 ottobre 1946 . . . » 95 »
150) Guttadauro Giovanni, nato a Licata l'11 luglio 1944 . . . » 95 »
151) Molinengo Alberto, nato a Torino il 1° agosto 1947 . . . » 95 »
152) Molisso Antonio, nato a Napoli il 5 marzo 1945 . . . » 95 »
153) Porcellini Massimo, nato a Stigliano il 18 settembre 1945 . . . » 95 »
154) Porta Elio, nato a Milano il 18 dicembre 1946 . . . » 95 »
155) Previtera Carlo, nato a Venezia il 22 gennaio 1946 . . . » 95 »
156) Recchia Giuseppe, nato a Roma il 24 gennaio 1948 . . . » 95 »
157) Urbani Giacomo, nato a Venezia il 18 agosto 1946 . . . » 95 »
158) Bocca Massimo, nato a Mortara il 12 agosto 1945 . . . » 94 »
159) Breggion Giovanni, nato a Sovramonte il 10 marzo 1947 . . . » 94 »
160) De Poda Daniele, nato a Campo Tunes il 24 febbraio 1948 . . . » 94 »
161) Lampugnani Rinaldo, nato a Novara il 23 dicembre 1944 . . . » 94 »
162) Marocco Marco, nato a Bellagio il 28 ottobre 1944 . . . » 94 »
163) Pagano Michele, nato a Eboli il 4 novembre 1944 . . . » 94 »
164) Ruaro Agostino, nato a Chirignago il 25 gennaio 1947 . . . » 94 »
165) Pozzi Giuliano, nato a Mariano Comense il 13 marzo 1945 . . . » 93 »
166) Amato Saverio, nato a Molfetta il 2 gennaio 1947 . . . » 92 »
167) Amoroso Vittorio, nato a Palermo il 28 ottobre 1935 . . . » 92 »
168) Badoino Cesare, nato a Savona il 17 luglio 1946 . . . » 92 »
169) Brachelente Tarcisio, nato a Montone il 5 marzo 1946 . . . » 92 »
170) Capussotti Lorenzo, nato ad Asti il 28 gennaio 1947 . . . » 92 »
171) Figus Mario, nato a Bosa il 13 novembre 1942 . . . » 92 »
172) Marzocca Giuseppe, nato a Corato il 23 febbraio 1947 . . . » 92 »
173) Massa Salvatore, nato a Campolattaro . . » 92 »
174) Mentasti Adriano, nato a Quartu S. Elena il 25 giugno 1947 . . . » 92 »
175) Tavoni Francesco, nato a Vignola il 9 novembre 1945 . . . » 92 »
176) Vadalà Giuseppe, nato a Catania il 19 settembre 1944 . . . » 92 »
177) Valci Mazzara Francesco, nato a Roma il 30 novembre 1944 . . . » 92 »
178) Zappalà Gioacchino, nato a Napoli l'8 febbraio 1941 . . . » 92 »
179) Avventi Benedetto, nato a Camposanpiero l'11 marzo 1946 . . . » 90 »
180) Bartoccioni Sandro, nato a Città di Castello il 25 agosto 1947 . . . » 90 »
181) Bordino Pier Paolo, nato ad Asti il 29 giugno 1947 . . . » 90 »

182) Borin Dario, nato a Busto Arsizio il 5 marzo 1947 . . . . punti 90 su 100
183) Caini Adalberto, nato a Monza il 1° agosto 1947 . . . . » 90 »
184) Calise Fulvio, nato a Napoli il 25 luglio 1949 . . . . » 90 »
185) Castagnoli Lanfranco, nato a Pavia il 22 marzo 1946 . . . . » 90 »
186) Cavagna Giorgio, nato a Portovaltravaglia il 1° febbraio 1945 . . . . . . » 90 »
187) Ciconi Eugenio, nato a Novara il 30 gennaio 1947 . . . . » 90 »
188) Contadini Alberto, nato a Roma il 10 aprile 1945 . . . . » 90 »
189) Conti Alberto, nato a Milano l'11 settembre 1947 . . . . » 90 »
190) Corchia Luciano, nato a Fermo il 19 maggio 1946 . . . . » 90 »
191) Danza Alfonso, nato a Frascineto il 2 gennaio 1947 . . . . » 90 »
192) Deotto Lauro, nato a Milano il 1° febbraio 1946 . . . . » 90 »
193) De Rosa Andrea, nata a Maddaloni il 9 agosto 1944 . . . . » 90 »
194) Di Puccio Franco, nato a Lucca il 27 settembre 1946 . . . . » 90 »
195) Doria Ugo, nato a Castrì di Lecce il 7 febbraio 1947 . . . . » 90 »
196) Fabiano Gennaro, nato a Udine il 28 maggio 1948 . . . . » 90 »
197) Fisogni Domenico, nato a Brescia il 13 febbraio 1946 . . . . » 90 »
198) Fontana Ilario, nato a Genova il 21 novembre 1947 . . . . » 90 »
199) Fuga Giovanni, nato a S. Martino Lupari il 23 marzo 1944 . . . . » 90 »
200) Garavaglia Angelo, nato a Magenta il 30 marzo 1946 . » 90 »
201) Geraci Angelo, nato a Serra di Falco il 10 luglio 1943 » 90 »
202) Ghinato Giuseppe, nato a Genova il 5 gennaio 1945 » 90 »
203) Izzo Stefano, nato a Napoli il 26 dicembre 1945 . » 90 »
204) Laghi Aldo, nato a Rosarno il 30 giugno 1945 » 90 »
205) Manca Giorgio, nato a Cagliari il 5 settembre 1941 . » 90 »
206) Mauro Marco, nato a Sanremo il 1° settembre 1947 » 90 »
207) Messina Giovanni, nato ad Alcamo il 16 agosto 1945 » 90 »
208) Misceo Emanuele, nato a Bari il 12 agosto 1947 . » 90 »
209) Modica Giuseppe, nato a Ribera il 24 luglio 1947 » 90 »
210) Obialero Mauro, nato a Torino il 19 gennaio 1945 » 90 »
211) Orefice Litterio, nato a Grammichele il 23 febbraio 1944 . . . . » 90 »
212) Palmeri Alfredo, nato a Catania il 12 marzo 1945 . . . . » 90 »
213) Pastorina Enrico, nato a Catania il 14 aprile 1948 . . . . » 90 »
214) Patellani Massimo nato a Bresso il 31 gennaio 1945 . . . . » 90 »
215) Pelizzo Maria Rosa, nata a Cividale del Friuli il 7 febbraio 1945 . . . . . » 90 »
216) Poddie Domenico, nato a Gioiosa Marea il 10 ottobre 1947 . . . . » 90 »
217) Ragni Luigi, nato a Gubbio il 14 settembre 1947 . . . . » 90 »
218) Rago Enzo, nato a Napoli il 30 ottobre 1949 » 90 »
219) Rinella Pietro, nato ad Enna il 19 aprile 1947 . . . . » 90 »
220) Sacco Rocco, nato ad Anzio il 21 febbraio 1948 » 90 »
221) Salerno Luigi, nato ad Amendolara il 25 gennaio 1947 . » 90 »
222) Scavelli Vito, nato a Ceglie il 16 settembre 1948 » 90 »
223) Sivelli Roberto, nato a S. Pancrazio il 3 novembre 1947 . . . . punti 90 su 100
224) Vasile Rocco, nato a Mammola il 27 luglio 1945 . . . . » 90 »
225) Ventura Bernardino, nato a Roma l'11 giugno 1946 . . . . » 90 »
226) Zamparese Francesco, nato a Cerignola il 27 gennaio 1946 . . . . » 90 »
227) Zuccarotto Domenico, nato a Paternò il 28 luglio 1947 . . . . » 90 »
228) Ambrosio Domenico, nato a Caivano il 22 febbraio 1946 . . . . » 88 »
229) Bacchelli Franco Maria, nato a Mogadiscio il 15 aprile 1946 . . . . » 88 »
230) Baselice Pier Francesco, nato a Forlì il 2 aprile 1942 . . . . » 88 »
231) Benvenuti Flaminio, nato a Poggibonsi il 16 dicembre 1946 . . . . » 88 »
232) Bonera Alberto, nato a Manerbio il 13 marzo 1946 . . . . » 88 »
233) Clemente Oscar, nato a Foggia il 1° luglio 1947 . . . . » 88 »
234) Drusco Giuseppe Massimo, nato a Roma il 7 aprile 1942 . . . . » 88 »
235) Falchero Filippo, nato a Savona il 2 maggio 1947 . . . . » 88 »
236) La Guardia Mansueto, nato a Canna il 12 novembre 1945 . . . . » 88 »
237) Mastro Angelo Antonio, nato a Brindisi il 23 febbraio 1947 . . . . » 88 »
238) Morini Marcello, nato a S. Giustino il 30 maggio 1947 . . . . » 88 »
239) Musiani Wulliam, nato a Bologna il 25 settembre 1946 . . . . » 88 »
240) Ovaleo Pandolfo Enrico, nato a Parma il 1° gennaio 1945 . . . . » 88 »
241) Slaviero Giuseppe, nato ad Ancona il 19 luglio 1943 . . . . » 88 »
242) Venturin Mirko, nato a Milano il 9 gennaio 1946 . . . . » 88 »
243) Labate Claudio, nato a Roma il 26 aprile 1944 . . . . » 87 »
244) Zanella Alida Dolores, nata a Pieve di Cadore il 10 aprile 1946 . . . . . . » 87 »
245) Belleli Graziella, nata a Trieste il 16 marzo 1946 . . . . » 86 »
246) Caruso Giovanni, nato a Napoli il 18 febbraio 1944 . . . . » 86 »
247) Colletti Giuseppe, nato a S. Margherita di Belice il 31 marzo 1945 . . . . . . » 86 »
248) Correale Giuseppe, nato a S. Giuseppe Vesuviano il 24 ottobre 1947 . . . . . . » 86 »
249) Fragapane Paolo, nato a Borgomanero il 17 giugno 1945 . . . . » 86 »
250) Franzini Mario, nato a Guastalla il 25 settembre 1947 . . . . » 86 »
251) Gervasi Ugo, nato a Gualdo Cattaneo il 23 aprile 1944 . . . . » 86 »
252) Lanza Antonino, nato a Ribera il 29 gennaio 1948 . . . . » 86 »
253) Pascucci Giulio Carlo, nato a Tagliacozzo il 9 febbraio 1946 . . . . » 86 »
254) Aragona Luciano, nato a Roma il 1° maggio 1946 . . . . » 85 »
255) Arcidiacono Francesco, nato a Lentini il 7 aprile 1947 . . . . » 85 »
256) Bianco Alfonso, nato a Baiano il 1° dicembre 1945 . . . . » 85 »
257) Bonfatti Paini Pietro, nato a Sabbioneta il 31 ottobre 1945 . . . . » 85 »
258) Boni Francesco, nato a Roma il 17 giugno 1947 . . . . » 85 »
259) Borin Renzo, nato ad Arquà Polesine il 14 novembre 1947 . . . . » 85 »
260) Cerbone Giuseppe, nato ad Afragola il 10 aprile 1944 . . . . » 85 »
261) Caronese Gabriele, nato a Taviano l'11 aprile 1945 . . . . » 85 »
262) Cosello Giovanni, nato a Buccino il 15 gennaio 1946 . . . . » 85 »
263) Costantino Vincenzo, nato a Foggia l'8 settembre 1947 . . . . » 85 »

264) Dall'Acqua Sergio, nato a Virgilio il 29 luglio 1947 . . . . punti 85 su 100
265) De Feo Raffaele, nato ad Ascoli Piceno il 10 marzo 1948 . . . . » 85 »
266) Fantuzzi Gabriele, nato a Bologna il 10 gennaio 1947 . . . . » 85 »
267) Gabrielli Vincenzo Achille, nato a Sora il 2 maggio 1947 . . . . » 85 »
268) Giamboni Carlo, nato a Suzzara l'8 maggio 1946 . . . . » 85 »
269) Giglio Domenico, nato ad Afragola il 24 novembre 1946 . . . . » 85 »
270) Giudici Vittorio, nato a Rivolta d'Adda il 2 ottobre 1940 . . . . » 85 »
271) Goglio Renato, nato a Milano il 24 settembre 1945 . . . . » 85 »
272) Iovane Claudio, nato ad Ustica il 2 ottobre 1946 . . . . » 85 »
273) Laganà Mario, nato a Reggio Calabria il 18 gennaio 1947 . . . . » 85 »
274) Lomonaco Benedetto, nato a Caltanissetta il 6 ottobre 1947 . . . . . . » 85 »
275) Losacco Tommaso, nato a Bari il 3 giugno 1946 . . . . » 85 »
276) Mattocci Alessandro, nato a Chiavari il 28 gennaio 1945 . . . . » 85 »
277) Molinari Gianfranco, nato a Gottolengo il 7 maggio 1947 . . . . » 85 »
278) Musiani Maurizio, nato a Bologna il 27 giugno 1940 . . . . » 85 »
279) Ottaviano Gennaro, nato a Napoli il 28 settembre 1946 . . . . » 85 »
280) Paci Marcello, nato a Foligno il 22 febbraio 1947 . . . . » 85 »
281) Pisano Giuseppe, nato ad Aggius il 14 marzo 1937 . . . . » 85 »
282) Pugliese Ferdinando, nato a S. Ferdinando il 23 settembre 1942 . . . . . . » 85 »
284) Raimondi Antonio, nato a Trebisacce il 26 settembre 1946 . . . . » 85 »
285) Rosella Antonio, nato a Sezze il 25 luglio 1947 . . . . » 85 »
286) Rossi Gianmarco, nato a Milano il 1° ottobre 1941 . . . . » 85 »
287) Saetta Ciro, nato a Napoli il 3 settembre 1946 . . . . » 85 »
288) Scarpati Bruno, nato a Tripoli il 18 novembre 1941 . . . . » 85 »
289) Sturniolo Giovanni, nato a Messina il 24 giugno 1946 . . . . » 85 »
290) Binotto Franco, nato a Treviso il 18 agosto 1946 . . . . » 84 »
291) David Piero Giuseppe, nato a Comignago il 19 agosto 1947 . . . . » 84 »
292) Lanero Salvatore, nato a Parete il 20 febbraio 1942 . . . . » 84 »
293) Marzi Alessandro, nato a Firenze il 4 maggio 1947 . . . . » 84 »
294) Massa Flavio, nato a Lanzo Torinese il 2 febbraio 1946 . . . . » 84 »
295) Quarta Salvatore Giuseppe, nato a Monteroni di Lecce il 19 aprile 1948 . . . » 84 »
296) Ruggieri Riccardo, nato a Città di Castello il 19 novembre 1943 . . . . » 84 »
297) Solidoro Giuseppe, nato a Galatina il 20 ottobre 1947 . . . . » 84 »
298) Susca Pietro Antonio, nato a Mola di Bari il 20 febbraio 1945 . . . . . . » 84 »
299) Tasciotti Augusto, nato a Sezze il 21 gennaio 1946 . . . . » 84 »
300) Atelli Antonio, nato ad Afragola il 16 giugno 1947 . . . . » 82 »
301) Basile Giovanni, nato a Reggio Calabria il 1° novembre 1937 . . . . » 82 »
302) Bensi Mario, nato a Valfabbrica il 17 maggio 1937 . . . . » 82 »
303) Cantone Pucillo Paolo, nato a San Paolo Belsito l'8 aprile 1943 . . . . . . » 82 »
304) Cotugno Emanuele, nato a Buonabitacolo il 2 agosto 1940 . . . . » 82 »
305) Ercole Gilberto, nato a Suzzara il 28 marzo 1938 . . . . » 82 »
306) Gulino Sebastiano, nato a Floridia il 6 ottobre 1946 . . . . punti 82 su 100
307) Insacco Rocco, nato a Butera il 19 ottobre 1944 . . . . » 82 »
308) Mazzarella Giuseppe, nato a Trapani il 19 giugno 1939 . . . . » 82 »
309) Ottaviano Gianfranco, nato a Roma il 18 settembre 1948 . . . . » 82 »
310) Panetta Giuseppe, nato a Ferrandina il 26 dicembre 1939 . . . . » 82 »
311) Pecchia Giovanni, nato a Colico il 29 settembre 1946 . . . . » 82 »
312) Tirelli Olimpio, nato a Fermo il 9 luglio 1943 . . . . » 82 »
314) Zaltron Diego, nato a Schio il 12 aprile 1946 . . . . » 82 »
315) Albini Antonio, nato a Udine il 21 giugno 1947 . . . . » 80 »
316) Bacci Giovacchino, nato a Roma il 15 febbraio 1941 . . . . » 80 »
317) Borella Luciano, nato a Padova il 10 aprile 1942 . . . . » 80 »
318) Bruzzese Elio, nato a Gasperina il 7 settembre 1944 . . . . » 80 »
319) Caleo Antonino, nato a Campagna il 9 maggio 1946 . . . . » 80 »
320) Cappa Enrico, nato ad Amendolara il 19 giugno 1942 . . . . » 80 »
321) Cavallo Giorgio, nato a Modica il 2 agosto 1948 . . . . » 80 »
322) Chiarinelli Maurizio, nato a Rieti il 3 ottobre 1946 . . . . » 80 »
323) Comes Pietro, nato a Pozzuoli il 9 giugno 1945 . . . . » 80 »
324) Cugno Antonio, nato a Siracusa il 4 febbraio 1947 . . . . » 80 »
325) D'Amore Giacomo, nato a Milano il 23 giugno 1942 . . . . » 80 »
326) D'Ascenzo Giovanni, nato a Sessa Aurunca il 2 gennaio 1946 . . . . . . » 80 »
327) Di Rienzo Antonio, nato a Finale Ligure il 18 settembre 1944 . . . . » 80 »
328) Evangelista Giuseppe, nato a Orvieto il 12 aprile 1946 . . . . » 80 »
329) Gemelli Franco, nato a Rovigo il 1° gennaio 1947 . . . . » 80 »
330) Gobbi Giovanni, nato a Legnago il 6 maggio 1947 . . . . » 80 »
331) Grassi Vincenzo, nato a Margherita di Savoia il 14 aprile 1942 . . . . . . » 80 »
332) Guarnera Letterio, nato ad Avola il 1° maggio 1944 . . . . » 80 »
333) Lazzaro Giuseppe, nato a Mirabello Sannitico il 18 febbraio 1939 . . . . . » 80 »
334) Marino Salvatore, nato a Carmiano l'11 febbraio 1938 . . . . » 80 »
335) Marinoni Carlo, nato a Legnano il 17 giugno 1946 . . . . » 80 »
336) Mendicino Francesco, nato a Nicastro il 31 gennaio 1940 . . . . » 80 »
337) Migliaccio Aniello, nato a Catania il 16 febbraio 1924 . . . . » 80 »
338) Pennisi Roberto, nato a Napoli il 6 luglio 1947 . . . . » 80 »
339) Pignato Giuseppe, nato a Palermo il 15 novembre 1937 . . . . » 80 »
340) Pincione Franco, nato a Pisa il 20 aprile 1943 . . . . » 80 »
341) Polo Marcello Ivan, nato a Sassari il 2 novembre 1943 . . . . » 80 »
342) Pusimeri Franco, nato a Torino il 27 luglio 1946 . . . . » 80 »
343) Ravini Gaetano Carlo, nato a Milano il 13 giugno 1945 . . . . » 80 »
344) Reggio Leonardo, nato a Trinitapoli il 25 settembre 1941 . . . . » 80 »
345) Ritacco Gaspare, nato a Cosenza l'11 ottobre 1946 . . . . » 80 »
346) Stivala Bruno, nato a Piazza Armerina il 15 gennaio 1945 . . . . » 80 »
347) Striani Enrico, nato a Montesarchio il 7 marzo 1947 . . . . » 80 »

348) Trotti Roberto, nato ad Arcola il 4 novembre 1942 . . . . punti 80 su 100
349) Tuffi Giuseppe, nato a Roma il 4 febbraio 1947 . . . . » 80 »
350) Ungaretti Pier Giuseppe, nato ad Alba il 17 agosto 1946 . . » 80 »
351) Villevieille Paolo, nato a Napoli il 16 dicembre 1927 . . . . » 80 »
352) Buffarini Maurizio, nato a Pesaro il 15 dicembre 1946 . . . . » 78 »
353) Cagossi Marco, nato a S. Martino in Rio il 10 gennaio 1946 . . . . » 78 »
354) Caminiti Antonino Giulio, nato a Reggio Calabria il 1° gennaio 1948 . . . . . » 78 »
355) Fioriti Innocente, nato a Reggiolo il 14 agosto 1946 . . . . » 78 »
356) Gravina Mario Egidio Paolo, nato a Verbania il 5 marzo 1943 . . . . . . » 78 »
357) Gugliermotti Carlo, nato a Bianzè il 12 giugno 1945 . . . . » 78 »
358) Minzolini Mariano, nato a Lugo il 27 febbraio 1945 . . . . » 78 »
359) Salcuni Pierfranco, nato a Monte S. Angelo il 20 febbraio 1947 . . . . . » 78 »
360) Saldì Mario, nato ad Agrigento il 22 agosto 1948 . . . . » 78 »
361) Scorza Vincenzo, nato a Zagarise il 15 novembre 1947 . . . . . » 78 »
362) Veneziano Pasquale, nato a Reggio Calabria il 13 marzo 1947 . . . » 78 »
363) Canella Adriano, nato a Codigoro il 18 giugno 1947 . . . » 76 »
364) Di Leva Gioacchino, nato a Napoli il 7 luglio 1947 . . . » 76 »
365) Ferdinandi Vincenzo, nato a Pontecorvo il 7 ottobre 1947 » 76 »
366) Rollo Enrico Maria, nato a Genova il 27 maggio 1942 . . . . . » 76 »
367) Alaadik Giuseppe, nato a Centola il 12 marzo 1944 . . . » 75 »
368) Bagliani Carlo, nato a Perosa Argentina il 14 luglio 1947 . . » 75 »
369) Borsani Pietro, nato a S. Lucido il 24 febbraio 1944 . . » 75 »
370) Buttazzi Alberto, nato a Modena il 23 luglio 1947 . . . . . » 75 »
371) Cavaliere Alfonso, nato ad Angri il 18 luglio 1946 . . . . » 75 »
372) Costantino Egidio, nato a Carlentini il 27 novembre 1937 . . » 75 »
373) Falaschi Carlo Federico, nato a Gravedona il 7 luglio 1945 . . . . . » 75 »
374) Masucci Armando, nato a Napoli l'8 ottobre 1946 . . . . » 75 »
375) Milizia Umberto, nato a Roma il 30 agosto 1945 . . . . . . » 75 »
376) Pino Franco, nato a Rocca di Papa il 19 maggio 1942 . . . . » 75 »
377) Pozzetti Enrico, nato a Napoli il 1° aprile 1940 . . . . . » 75 »
378) Schillaci Alberto, nato a Roma il 30 novembre 1947 . . . » 75 »
379) Taccaliti Francesco, nato a Iesi il 5 luglio 1946 . . . . » 75 »
380) Tala Mario, nato a Serrenti il 26 giugno 1945 . . . . » 75 »
381) Berra Sergio, nato a Bastia il 1° settembre 1933 . . . . » 74 »
382) Di Nola Giuseppe, nato a Crispano il 23 giugno 1939 . . . » 74 »
383) Schintu Vittorio, nato a Oristano il 20 novembre 1942 . . . . » 74 »
384) Finicelli Vitale, nato a Napoli il 1° maggio 1939 . . . . » 72 »
385) Galli Fabrizio, nato a Roma il 9 agosto 1946 . . . . » 72 »
386) Papandrea Giuseppe, nato a S. Giovanni Gerace il 16 novembre 1941 . . » 72 »
387) Anseletti Franco, nato a Villa S. Stefano il 25 gennaio 1947 . . . . » 70 »
388) Barbaliscia Vittorio, nato a Genzano il 5 gennaio 1948 . . . . punti 70 su 100
389) Botta Mario, nato a Napoli il 10 novembre 1940 . . . . » 70 »
390) Caputo Gaspare, nato a Martirano Lombardo il 14 aprile 1945 . . . . . . » 70 »
391) Colombo Mauro, nato a Foiano della Chiana il 27 luglio 1943 . . . . . . » 70 »
392) Cricchi Gianni, nato a Antrodoco il 20 gennaio 1942 . . . . » 70 »
393) De Luca Emilio, nato a Napoli il 12 giugno 1945 . . . . » 70 »
394) Finelli Luigi, nato a Napoli l'11 luglio 1946 » 70 »
395) Gioiella Michele, nato a Roccapiemonte il 3 giugno 1942 . . . . » 70 »
396) Grassetti Franco, nato a Roma il 20 febbraio 1944 . . . . » 70 »
397) Iannella Gerardo, nato a Fontanarossa il 9 agosto 1932 . . . . » 70 »
398) Isabella Vittorio, nato a Crotone il 9 maggio 1945 . . . . » 70 »
399) Lamoretti Augusto, nato a Parma il 26 novembre 1932 . . . . » 70 »
400) La Vigna Roberto, nato a Roma il 1° dicembre 1945 . . . . » 70 »
401) Lucarelli Maurizio, nato a Roma l'11 settembre 1945 . . . . » 70 »
402) Lumia Giancarlo, nato a Bologna il 24 luglio 1943 . . . . » 70 »
403) Lupoli Giovanni, nato a Frignano il 25 giugno 1939 . . . . » 70 »
404) Manera Michele, nato a S. Angelo d'Alife il 24 ottobre 1942 . . . . . . » 70 »
405) Mastropasqua Francesco, nato a Molfetta l'8 febbraio 1945 . . . . . . » 70 »
406) Mistretta Giovanni, nato a Viterbo il 12 aprile 1939 . . . . » 70 »
407) Musumeci Mario, nato a Paternò il 21 ottobre 1936 . . . . » 70 »
408) Orlandi Enrico, nato a Lecce il 16 giugno 1945 . . . . » 70 »
409) Pagnozzi Enrico Giorgio, nato a Celle Ligure il 16 febbraio 1944 . . . . . . » 70 »
410) Pandolfo Giovanni, nato a Roma il 7 novembre 1946 . . . . » 70 »
411) Pascuzzi Giorgio Vincenzo, nato a Petronà il 17 maggio 1943 . . . . » 70 »
412) Saladino Mario, nato a Lamezia Terme il 28 maggio 1943 . . . . » 70 »
413) Scafa Duilio, nato a Nocera Superiore il 19 giugno 1937 . . . . » 70 »
414) Tabacchi Giuseppe, nato a Vasanello il 30 marzo 1937 . . . . » 70 »
415) Tanzi Francesco, nato a Civitavecchia il 1° aprile 1946 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(1419)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per lo anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Amadori Gianpaolo, nato a Belluno il 10 giugno 1940 . punti 100 su 100
2) Amici Rodolfo, nato a Perugia il 14 aprile 1933 » 100 »
3) Borghetti Giorgio, nato ad Ancona il 14 luglio 1938 » 100 »
4) Gagliardi Felice, nato a Cerreto Sannita il 27 giugno 1944 » 100 »
5) Loglisci Michele, nato a Bari il 20 ottobre 1941 » 100 »
6) Mattone Piergiorgio, nato a Torino il 7 agosto 1941 » 100 »
7) Di Bernardo Gennaro, nato a S. Martino in Pensilis il 19 gennaio 1937 » 98 »
8) Facchini Dino, nato a Castelvecchio Subequo il 4 dicembre 1933 » 98 »
9) Ferrari Ugo, nato a Galatro il 15 aprile 1927 » 98 »
10) Ottaviano Mario, nato a Melito Porto Salvo il 23 aprile 1941 » 98 »
11) Tollemeto Gabriella, nata a Nardò il 13 novembre 1940 » 98 »
12) Tomassini Antonio, nato ad Ascoli Piceno il 1° dicembre 1943 » 98 »
13) Vitiello Costantino, nato a Roma il 18 marzo 1940 » 98 »
14) Dell'Acqua Sergio, nato a Legnano il 6 luglio 1943 » 96 »
15) Figini Edoardo, nato a Stazzano il 21 ottobre 1944 » 96 »
16) Storlazzi Luigi, nato a Castellaneta il 7 gennaio 1943 » 96 »
17) Di Micco Raffaele, nato a Molinella il 3 settembre 1943 » 95 »
18) Farina Antonio, nato a Bologna il 1° ottobre 1942 » 95 »
19) Fornari Benedetto, nato a Sora il 28 febbraio 1937 » 95 »
20) Parini Antonio Enrico, nato a S. Stefano Ticino il 25 aprile 1939 » 95 »
21) Perini Gino Giovanni, nato ad Artegna il 10 aprile 1943 » 95 »
22) Riolfi Americo, nato a Negrar il 20 dicembre 1942 » 95 »
23) Belvederi Giandomenico, nato a Bologna il 7 febbraio 1942 » 94 »
24) Di Martino Carlo, nato ad Asmara l'11 novembre 1938 » 94 »
25) Ferrante Domenico, nato a Castellino del Biferno il 30 gennaio 1938 » 94 »
26) Noca Romano, nato a Elisabethville (Zaire) il 2 gennaio 1943 » 94 »
27) Cosentino Pietro, nato a Petrizzi il 19 maggio 1941 » 92 »
28) Levi D'Ancona Viviano, nato a Firenze il 14 aprile 1937 » 92 »
29) Tucci Elio, nato a Salerno il 30 ottobre 1941 » 92 »
30) Berni Francesco, nato a Roma il 24 novembre 1943 » 90 »
31) Casoli Marzio, nato a Carrara il 22 settembre 1940 » 90 »
32) Govarnale Antonino, nato a Marsala il 20 maggio 1942 » 90 »
33) Mannino Rosario, nato a Palermo il 15 agosto 1941 » 90 »
34) Meriggi Ernesto, nato a Valle Lomellina il 13 marzo 1943 » 90 »
35) Rossi Mario, nato a Pescaglia il 31 luglio 1940 » 90 »
36) Scalisi Giuseppe Mario, nato a Ozieri il 24 settembre 1939 punti 90 su 100
37) Spagnoli Vera, nata a Sabaudia il 26 ottobre 1942 » 90 »
38) Strippoli Michele V., nato a Bisceglie il 9 marzo 1944 » 90 »
39) Tomarchio Carmelo, nato a Giarre il 10 novembre 1937 » 90 »
40) Verrocchi Giuseppe, nato a Sulmona il 1° maggio 1941 » 90 »
41) Carozza Marco, nato a Caserta il 16 agosto 1943 » 88 »
42) De Veszelka Paolo, nato a Tregnago il 19 febbraio 1942 » 88 »
43) Ferrari Pierangelo, nato a Polcenigo il 10 gennaio 1933 » 88 »
44) Gardi Giovanni, nato a Catanzaro il 10 agosto 1942 » 88 »
45) Grippo Antonio Giovanni, nato a Pietragalla il 6 agosto 1942 » 88 »
46) Laurani Oriano, nato a Imola il 2 novembre 1932 » 88 »
47) Muratore Diego, nato a Canicattì il 16 agosto 1943 » 88 »
48) Ramondino Benito, nato a Bagnara Calabra il 28 ottobre 1938 » 88 »
49) Sotto Corona Dario, nato a Bressanone il 29 gennaio 1944 » 88 »
50) Capra Aldo, nato a Torino il 31 marzo 1940 » 87 »
51) Cannata Sebastiano, nato a Menfi il 4 dicembre 1941 » 86 »
52) Amenta Antonino, nato a Partanna il 25 aprile 1943 » 85 »
53) Branconi Francesco, nato a Colle Val d'Elsa il 27 ottobre 1943 » 85 »
54) Ercolano Vittorio Bruno, nato a Vico Equense il 1° aprile 1942 » 85 »
55) Fava Aldo, nato ad Asmara il 14 giugno 1941 » 85 »
56) Ferraris Giampaolo, nato a Pinerolo il 20 giugno 1939 » 85 »
57) Gentile Nicola, nato a Castel Morrone il 21 ottobre 1939 » 85 »
58) Marino Antonino, nato a Messina il 10 aprile 1943 » 85 »
59) Matteucci Emilio, nato a Cannara il 23 agosto 1943 » 85 »
60) Mello Giorgio, nato a Lecce il 6 marzo 1942 » 85 »
61) De Mitri Antonio S., nato a Galatone il 4 maggio 1941 » 84 »
62) Giusti Giuliano, nato a Orbetello il 29 luglio 1942 » 83 »
63) Rattazzi Manlio, nato a Montecatini Terme il 26 febbraio 1938 » 83 »
64) Bennardo Roberto, nato a Caltanissetta l'8 febbraio 1942 » 82 »
65) Coggiola Francesco, nato a Casale Monferrato il 27 gennaio 1943 » 82 »
66) Raso Vincenzo, nato a Sciacca il 6 aprile 1940 » 82 »
67) Arisi Emilio, nato a Canneto sull'Oglio il 4 giugno 1943 » 80 »
68) Azzollini Nicolò, nato a Molfetta il 21 luglio 1943 » 80 »
69) Buscetti Matteo, nato a San Roberto il 12 luglio 1933 » 80 »
70) Calabrese Luigi, nato a Somma Vesuviana il 27 marzo 1940 » 80 »
71) Cappa Francesco, nato a L'Aquila il 1° febbraio 1942 » 80 »
72) Celentano Catello, nato a Scafati l'11 dicembre 1943 » 80 »
73) Coppo Franco, nato a Fresonara il 23 febbraio 1943 » 80 »

74) Galanti Emidio, nato a Cossignano il 1° ottobre 1935 . . . . punti 80 su 100
75) Leone Francesco, nato a Bernalda il 19 settembre 1940 . . . . » 80 »
76) Longo Dante, nato a S. Bartolomeo in Galdo il 16 giugno 1942 . . . . » 80 »
77) Tomaselli Francesco, nato a Isola del Liri il 18 settembre 1942 . . . . » 80 »
78) Tortorici Giovanni, nato a Messina il 25 marzo 1941 » 80 »
79) Villani Luigi, nato ad Arcevia il 27 agosto 1942 » 80 »
80) Caronna Riccardo, nato a Messina il 27 agosto 1940 » 78 »
81) Conti Marco, nato a Milano il 28 novembre 1941 » 78 »
82) De Nuptiis Tommaso, nato a Bonea il 6 marzo 1940 » 78 »
83) Di Quarto Onofrio, nato a Bagheria il 28 giugno 1941 » 78 »
84) Gotti Enore, nato a Soragna l'8 luglio 1930 » 78 »
85) La Posta Raffaele, nato a Broccostella il 7 febbraio 1940 . » 78 »
86) Massara Francesco, nato a Rombiolo l'8 giugno 1941 » 78 »
87) Panella Giuseppe, nato a L'Aquila il 22 settembre 1941 » 78 »
88) Torretta Giocondo Mario, nato a Torino il 21 marzo 1940 » 78 »
89) Tamburro Giuseppe, nato a Matera il 17 settembre 1937 » 77 »
90) Ancona Maria Teresa, nata ad Ascoli Piceno il 14 febbraio 1942 . » 76 »
91) Autera Cesare, nato a Novi Ligure il 2 maggio 1940 » 76 »
92) Gilardi G. Battista, nato a Biella il 5 luglio 1943 » 76 »
93) Anselmi Giuseppe, nato a Vallerano il 15 marzo 1928 » 75 »
94) Calabrese Vittorio, nato a Ventimiglia il 25 giugno 1921 » 75 »
95) Campagna Giuseppe, nato a Catania l'8 settembre 1940 » 75 »
96) Catanoso Francesco, nato a Reggio Calabria il 23 maggio 1929 » 75 »
97) Correra Francesco S., nato a Campobasso il 19 febbraio 1943 » 75 »
98) Iannizzotto Salvatore, nato a Chiaramonte Gulfi il 25 dicembre 1938 » 75 »
99) Modafferi Paolo, nato a S. Leo Pellaro l'8 dicembre 1933 » 75 »
100) Padula De Oliveira Luiz Manoel Donato, nato a Caxias do Sul Anna Rech (Brasile) il 26 ottobre 1930 » 75 »
101) Puglia Aurelio, nato a Vittoria il 16 ottobre 1928 » 75 »
102) Sacchetti Franco, nato a Pescara il 24 marzo 1941 . » 75 »
103) Tondi Marcello, nato a Lecce il 2 giugno 1940 » 75 »
104) Coronella Luigi, nato a Casal di Principe il 18 luglio 1943 . » 74 »
105) Dimiccoli Ruggiero, nato a Barletta il 9 gennaio 1930 » 74 »
106) Marchetto Renato, nato a Palermo il 23 ottobre 1934 . » 74 »
107) Rossi Tullio, nato a Messina il 3 febbraio 1933 . » 74 »
108) Sgromo Francesco Saverio, nato a Borgia il 4 agosto 1941 . » 74 »
109) Pallucchini Paolo, nato ad Ancona il 26 marzo 1940 . » 73 »
110) Tramontano Antonino, nato a Napoli il 1° febbraio 1941 » 73 »
111) Megale Anna Maria, nata a Cardeto il 27 luglio 1942 » 72 »
112) Bertoglio Vittorio, nato a Bologna il 16 maggio 1929 . » 70 »
113) Debiasi Danilo, nato a Sassari il 26 marzo 1940 . » 70 »
114) De Luca Pasquale, nato a Napoli il 10 ottobre 1941 » 70 »
115) Gaudenzi Pierangelo, nato a Rimini il 17 febbraio 1943 . . . . punti 70 su 100
116) La Pira Gregorio, nato a Vizzini il 31 agosto 1931 . . . . » 70 »
117) Lombardi Antonio, nato ad Addis Abeba il 14 dicembre 1939 . . . . . . » 70 »
118) Marongiu Gianfranco, nato a Cagliari il 18 ottobre 1936 . . . . » 70 »
119) Masin Giampietro, nato a Sossano il 16 giugno 1940 . . . . » 70 »
120) Muzzu Giovanni Marco, nato a Tobruk (Libia) il 21 aprile 1939 . . . . . » 70 »
121) Paoletti Franco, nato a Certaldo il 28 maggio 1939 . . . . » 70 »
122) Petrina Antonino, nato a Randazzo il 16 maggio 1942 . . . . » 70 »
123) Serchi Massimo, nato a S. Gimignano il 21 novembre 1940 . . . . . . » 70 »
124) Tamburi Mariano, nato a San Basile l'11 maggio 1936 . . . . » 70 »
125) Torroni Remo, nato a Soriano nel Cimino il 17 agosto 1936 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(1417)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame di idoneità regionale ad aiuto di medicina generale per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto con il quale alcuni sanitari, avendo documentato periodi di servizio quali assistenti volontari presso enti ospedalieri successivi alla data dell'8 maggio 1969, in considerazione della decisione n. 338 del 30 marzo 1977 del T.A.R. del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio, sono stati ammessi a sostenere l'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutabilità del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978, con cui la IV sezione del Consiglio di Stato, pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto T.A.R., ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perchè espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dell'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il dott. Potena Antonio Pasquale ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 95/100 (novantacinque centesimi);

Decreta:

Il dott. Potena Antonio Pasquale, nato a Larino il 17 maggio 1938, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di aiuto per medicina generale per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1978, con il punteggio di 95/100 (novantacinque centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2020)

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'ammissione di tre ufficiali all'8° corso superiore tecnico del genio.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979, registro n. 17 Difesa, foglio n. 232, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli, per l'ammissione di tre ufficiali all'8° corso superiore tecnico del genio;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1979, con il quale è stata nominata la commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli, per l'ammissione di tre ufficiali all'8° corso superiore tecnico del genio, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979:

1) ten. g. spe. Capozzi Giuseppe . . . . punti 27,382
2) cap. g. spe. Tagliavini Roberto . . . » 27,230
3) cap. f. spe. Traibotti Angelo . . . . » 23,385

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori i seguenti candidati:

1) ten. g. spe. Capozzi Giuseppe . . . . punti 27,382
2) cap. g. spe. Tagliavini Roberto . . . » 27,230
3) cap. f. spe. Traibotti Angelo . . . . » 23,385

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1980
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 122

(2186)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 16 luglio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di medicina generale per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento in data 21 novembre 1977, con il quale il dott. Ciavarella Nicola, nato a Mola di Bari l'11 dicembre 1940, era stato escluso dalla graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacchè non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come assistente volontario presso l'ospedale di Bari;

Vista la sentenza del 3 gennaio 1979, n. 143 reg. dec. n. 249/78, reg. ric. anno 1979 pronunziata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Ciavarella Nicola annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice di detto esame, dai quali risulta che il sanitario in questione ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 70/100 (settanta centesimi);

Decreta:

Il dott. Nicola Ciavarella, nato a Mola di Bari l'11 dicembre 1940, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1977, con il punteggio di 70/100 (settanta centesimi).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2242)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1969, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 24 luglio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame di idoneità regionale ad aiuto di odontoiatria e stomatologia per l'anno 1976;

Visto il proprio provvedimento in data 17 aprile 1978, con il quale il dott. Vittorino Ostanello, nato il 4 luglio 1939 ad Alessandria, era stato escluso dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacchè non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come medico frequentatore presso l'Università di Pavia;

Vista l'ordinanza pronunziata il 3 maggio 1978, n. 142 reg. ord. n. 687/78 reg. ric. anno 1978 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza che aveva accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Vittorino Ostanello, ammettendo con riserva quest'ultimo a sostenere l'esame medesimo;

Vista la sentenza del 3 gennaio 1979, n. 205 reg. dec. n. 687/78 reg. ric. anno 1979 pronunziata dallo stesso tribunale che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Vittorino Ostanello, annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, dai quali risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 98/100 (novantotto centesimi);

Decreta:

Il dott. Vittorino Ostanello, nato ad Alessandria il 4 luglio 1939, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia per l'anno 1976 di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1978, con il punteggio di 98/100 (novantotto centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2021)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame di idoneità regionale ad aiuto di medicina generale per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto con il quale alcuni sanitari, avendo documentato periodi di servizio quali assistenti volontari presso enti ospedalieri successivi alla data dell'8 maggio 1969 — in considerazione della decisione n. 338 del 30 marzo 1977 del T.A.R. del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio — sono stati ammessi a sostenere l'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutabilità del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978 con cui la IV sezione del Consiglio di Stato — pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto T.A.R. — ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perchè espressamente richiesta fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dalla entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione esaminatrice degli esami di idoneità ad aiuto di medicina generale;

Rilevato che dei sanitari ammessi con riserva a sostenere detto esame, i sottoelencati sanitari lo hanno superato;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati idonei per l'esame di idoneità con la qualifica di aiuto di medicina generale e sono inseriti nella graduatoria degli idonei di detto esame approvata con decreto ministeriale 16 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1978 e con effetto a far tempo da quella data, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Salzano Angelo, nato a Giffoni Valle Piana il 2 dicembre 1943 . . . . punti 98 su 100

Sabatella Peppino, nato a Felitto il 12 febbraio 1941 . . . . » 70 »

Roma, addì 21 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2243)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto dell'8 agosto 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto del 18 aprile 1977, con il quale alcuni sanitari, avendo documentato periodi di servizio quali assistenti volontari presso enti ospedalieri successivi alla data dell'8 maggio 1969 — in considerazione della decisione n. 398 del 30 marzo 1977 del TAR del Lazio, che aveva ritenuto valutabile tale servizio — sono stati ammessi a sostenere l'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutabilità del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978 con cui la IV sezione del Consiglio di Stato — pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto TAR — ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perchè espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dalla entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione esaminatrice degli esami di idoneità regionale ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale dai quali risulta che il dott. Pistolese Giuseppe, nato a Salerno il 23 maggio 1943, ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 77/100 (settantasette su cento);

Decreta:

Il dott. Pistolese Giuseppe, nato a Salerno il 23 maggio 1943, è inserito nella graduatoria dei candidati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione 1975 di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1977, con il punteggio 77/100 (settantasette su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2241)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Michele Grilli dopo l'espletamento della prova scritta che ha avuto luogo il giorno 10 luglio 1979 ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per impegni sopravvenuti;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del predetto segretario ai fini dell'ulteriore seguito dell'esame;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Salvatore Veneziano, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia che si è tenuto a Roma il giorno 10 luglio 1979, in sostituzione del dott. Michele Grilli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 339

(2009)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Antonello Rotondi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Marcello Della Rovere, primario dell'ospedale psichiatrico « S. Maria della Pietà » di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria che si terrà a Roma il giorno 20 luglio 1979, in sostituzione del prof. Antonello Rotondi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1980
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 79

(1707)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Edoardo Lasio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Vittorio Emanuele Andreucci, direttore dell'istituto di nefrologia medica dell'Università di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi che si terrà a Roma il giorno 13 dicembre 1979, in sostituzione del prof. Edoardo Lasio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1980
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 260

(1996)

Elenco dei primari di ematologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1976, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di ematologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda, del dott. Rubertelli Michele, nato a Napoli il 25 maggio 1935, che ha documentato il diritto all'inclusione in detto elenco che in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero;

Decreta

Il dott. Rubertelli Michele, nato a Napoli il 25 maggio 1935, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ematologia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2022)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, indetto con decreto del presidente della giunta 1° ottobre 1979, n. 610.

Oltre alla farmacia di Aosta, sede n. 9, e alle farmacie rurali di Antey-St-André, Etroubles, Hône, Issime, già previste nel bando, sono messe a concorso le seguenti:

Farmacie rurali:

Pré-St-Didier, sede unica;
Valpelline, sede unica.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12,30 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso e del relativo decreto di proroga presso la segreteria generale dell'amministrazione regionale, l'ufficio del medico regionale e ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

(2803)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Susa (Torino).

(1059/S)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;

un posto di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(1032/S)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Concorso ad un posto di primario della sezione autonoma di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della sezione autonoma di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Thiene (Vicenza).

(1031/S)

OSPEDALE CIVILE DI CHIARAVALLE CENTRALE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

(1038/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

(1039/S)

OSPEDALE CIVILE « E. MUSCATELLO » DI AUGUSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di pronto soccorso e guardia interna;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Augusta (Siracusa).

(1057/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di nefrologia (a tempo pieno);

due posti di assistente del servizio di psichiatria (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1036/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(1037/S)

OSPEDALE « S. MARIA MAGGIORE » DI TREIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Treia (Macerata).

(1034/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Potenza.

(1035/S)

OSPEDALE « F.LLI CROBU » DI IGLESIAS

Concorso ad un posto di primario di immunoematologia e centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di immunoematologia e centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della direzione amministrativa dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(1045/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e quattro posti di assistente di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della direzione amministrativa dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(1046/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(1069/S)

OSPEDALE ISRAELITICO DI ROMA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(1067/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto capo di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(1068/S)

OSPEDALI UNITI DI ORTE

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia (riservato agli invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orte (Viterbo).

(1053/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1979, n. **76.**

Interventi regionali in favore degli sfrattati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 138 *del 27 dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro dell'azione che enti ed associazioni, pubblici e privati svolgono al fine di favorire una sistemazione alloggiativa degli inquilini nei confronti dei quali sono stati emessi provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, la presente legge disciplina, nei limiti della competenza della Regione, ulteriori strumenti per una soluzione del problema, oltre a quelli già previsti dalla legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, e dalle leggi statali vigenti nel settore.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari contributi *una tantum* fino al 100% della spesa necessaria per l'acquisto, il restauro e la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare ad alloggi-parcheggio in favore degli inquilini nei confronti dei quali sono stati emessi provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione.

Gli inquilini di cui al comma precedente vengono inoltre privilegiati nell'accesso agli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata finanziati con leggi regionali e statali.

Qualora gli alloggi di cui al primo comma non siano locati per carenza di domande da parte degli inquilini aventi i requisiti prescritti, gli alloggi stessi possono essere assegnati, in regime di sistemazioni-parcheggio, per la durata dei relativi lavori, in favore degli inquilini di abitazioni da ristrutturare o risanare da parte di enti pubblici: anche in tale caso trovano applicazione in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

Art. 3.

La ripartizione e localizzazione dei contributi di cui all'articolo 2, primo comma, sono deliberate dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici, sentito il consorzio regionale degli Istituti autonomi per le case popolari, tenendo conto degli sfratti esecutivi in corso nei vari comuni.

Art. 4.

Possono concorrere all'assegnazione dell'alloggio parcheggio gli inquilini di cui all'art. 2, primo comma, che risiedono ovvero prestano lavoro nel comune in cui si trovano gli alloggi da assegnare e che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi regionali per accedere ai benefici dell'edilizia agevolata.

A tal fine il requisito del reddito viene valutato con riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare prima della formazione della graduatoria.

Art. 5.

Ai fini dell'assegnazione gli interessati presentano apposita domanda all'Istituto autonomo per le case popolari competente, corredata dalla documentazione attestante i requisiti prescritti.

Ogni trimestre, la commissione di cui all'art. 6 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, procede a formare e successivamente ad aggiornare la graduatoria delle domande pervenute, sulla base del reddito medio dei componenti il nucleo familiare dello sfrattato.

Ai fini di cui al comma precedente, il reddito complessivo del nucleo familiare, previo incremento nella misura del 25%, dei redditi non da lavoro dipendente, viene diviso per i componenti il nucleo familiare.

La commissione, nel formulare la graduatoria, può tener conto della data fissata dal giudice per la esecuzione dei singoli provvedimenti di rilascio.

Art. 6.

La graduatoria viene pubblicata presso la sede dell'Istituto autonomo per le case popolari ed all'albo comunale.

Le eventuali opposizioni, che gli interessati possono presentare in carta semplice alla stessa commissione, non sospendono la consegna degli alloggi disponibili, ma vengono considerate ai fini della graduatoria del trimestre successivo.

Qualora, peraltro si accerti che l'assegnazione è stata conseguita in violazione delle norme vigenti ne viene disposto l'annullamento da parte del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari.

Nel caso di cui al comma precedente, per il rilascio dello alloggio trova applicazione quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, salva comunque la eventuale responsabilità penale e la maggiorazione del canone nella misura del 50% a far tempo dal provvedimento di annullamento.

Art. 7.

Considerata la funzione degli alloggi-parcheggio di sopperire alle esigenze alloggiative più urgenti degli sfrattati, il rapporto di locazione non può avere durata superiore a due anni dalla consegna dell'alloggio ed il canone relativo viene determinato con i criteri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Qualora decorso il biennio l'assegnatario non rilasci l'alloggio, trova applicazione quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26; in ogni caso, per il periodo di tempo eccedente il biennio, il canone di cui al comma precedente viene maggiorato del 20% per il primo anno e del 50% per gli anni successivi.

Art. 8.

Per le finalità previste dal precedente art. 2, primo comma, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito al titolo II - sezione III - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 8365 con la denominazione: « Contributi *una tantum* agli Istituti autonomi per le case popolari per l'acquisto, il restauro e la ristrutturazione di edifici da destinare ad alloggi-parcheggio in favore degli inquilini sfrattati » e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l'esercizio 1979, cui si fa fronte con la maggior entrata di pari importo accertata sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2 miliardi per l'esercizio 1979.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 dicembre 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. 77.

Indennità agli amministratori delle comunità, dei consorzi e delle aziende speciali.

(*bblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 138 *del 27 dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità di carica

Ai presidenti delle comunità montane, della comunità collinare del Friuli, delle aziende comunali consorziali o provinciali, nonchè ai presidenti dei consorzi (esclusi quelli per il servizio di segreteria, di tesoreria, per condotte sanitarie, per servizi sportivi e per manutenzioni stradali o di edifici scolastici) può

essere assegnata una indennità mensile di carica da deliberarsi annualmente in concomitanza con l'adozione del bilancio preventivo.

Detta deliberazione deve essere assunta dalla assemblea generale della comunità o del consorzio, dal consiglio comunale, dalla assemblea consorziale o dal consiglio provinciale per quanto riguarda i presidenti di azienda.

Per l'esercizio finanziario in corso la cennata indennità potrà essere istituita con decorrenza 1° gennaio 1979, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Misura della indennità

La indennità mensile attribuibile al presidente della comunità non può superare i due terzi della misura massima della analoga indennità prevista per il sindaco di un comune avente popolazione pari a quella residente nel territorio della comunità stessa.

L'indennità da assegnare al presidente del consorzio non può superare il 50% della misura massima dell'analoga indennità prevista, per il sindaco del comune sede del consorzio. Se però del consorzio facciano parte una o più province la indennità verrà determinata, al massimo, in misura pari alla metà di quella spettante, rispettivamente, al presidente della provincia od al presidente della provincia avente il maggior numero di abitanti.

La indennità di carica da assegnare al presidente della commissione amministratrice della azienda sarà determinata, come massimo, in ragione della metà di quella spettante al sindaco, qualora si tratti di azienda municipalizzata; in ragione della metà di quella spettante al sindaco di un comune avente un numero di abitanti pari a quello complessivo dei comuni consorziati, qualora si tratti di azienda consorziale; in ragione della metà di quella spettante al presidente della provincia, qualora si tratti di azienda provinciale, anche se ad essa partecipino uno o più comuni.

Art. 3.

Supplenza del presidente

All'amministratore incaricato di sostituire il presidente mancante, assente od impedito potrà essere corrisposta una medaglia di presenza per ogni giornata di accesso all'ufficio a motivo della carica rivestita.

Detta medaglia di presenza non potrà essere cumulata con quella eventualmente spettante per la partecipazione, nella stessa giornata, alle riunioni degli organi collegiali dell'ente di cui il medesimo amministratore faccia parte.

L'importo della medaglia di presenza sarà determinato entro i limiti massimi di cui appresso, riferiti al numero degli abitanti residenti nel territorio di pertinenza della comunità, consorzio od azienda speciale:

L. 8.000 fino a 10.000 abitanti;
L. 10.000 da 10.001 a 50.000 abitanti;
L. 12.000 oltre 50.000 abitanti.

Art. 4.

Medaglie di presenza

Ai componenti la assemblea generale della comunità e del consorzio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per ogni giornata di partecipazione ai lavori della assemblea stessa.

L'importo della medaglia di presenza sarà determinato entro i limiti massimi di cui appresso, riferiti al numero degli abitanti residenti nel territorio di pertinenza della comunità, consorzio od azienda speciale:

L. 5.000 fino a 10.000 abitanti;
L. 10.000 da 10.001 a 50.000 abitanti;
L. 12.000 oltre 50.000 abitanti.

Ai componenti il consiglio o comitato direttivo della comunità o del consorzio ed ai componenti la commissione amministratrice dell'azienda speciale potrà essere corrisposta una medaglia di presenza per ogni giornata di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale di appartenenza, entro i limiti massimi di cui appresso, riferiti al numero degli abitanti residenti nel territorio di pertinenza della comunità, consorzio od azienda speciale:

L. 8.000 fino a 10.000 abitanti;
L. 10.000 da 10.001 a 50.000 abitanti;
L. 12.000 oltre 50.000 abitanti.

Le due anzidette medaglie non sono cumulabili, qualora nella stessa giornata l'amministratore partecipi alla seduta della assemblea o del consiglio o comitato o commissione di cui sia componente.

Art. 5.

Commissioni assembleari e consiliari

Ai componenti le commissioni assembleari previste da norme statutarie ed ai componenti le commissioni consiliari previste da specifiche disposizioni dei regolamenti provinciali potrà essere assegnata una medaglia di presenza per ogni giornata di partecipazione ai lavori della commissione di appartenenza, con divieto di cumulo per il caso che, nella stessa giornata, il componente la commissione assembleare o consiliare partecipi ai lavori di altri organi collegiali di cui faccia parte.

L'importo della medaglia di presenza sarà determinato entro i limiti massimi di cui appresso, riferiti al numero degli abitanti residenti nel territorio di pertinenza dell'ente:

L. 5.000 fino a 50.000 abitanti;
L. 8.000 da 50.001 a 100.000 abitanti;
L. 10.000 oltre 100.000 abitanti;

Per le commissioni consiliari delle province l'importo è di L. 20.000 lorde a giornata.

Art. 6.

Decorrenza

Le medaglie di presenza di cui agli articoli 3, 4 e 5 debbono essere istituite nei termini e modi di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 7.

Non cumulabilità

La indennità di carica di cui all'art. 1 non può essere cumulata con la indennità parlamentare o regionale, con le indennità di presidente di provincia o di sindaco nè con altro analogo emolumento derivante dall'esercizio di carica pubblica elettiva.

In caso di cumulo di incarichi, ammissibile per legge, spetterà all'amministrazione di cui all'art. 1 la medaglia prevista dall'art. 3 per ogni giornata di presenza nell'ufficio dell'ente.

Detta medaglia sarà compensativa anche della partecipazione a seduta degli organi collegiali che abbiano luogo nella stessa giornata.

Art. 8.

Viaggi e trasferte

Per quanto attiene al rimborso delle spese di viaggio eventualmente spettante per l'accesso alla sede dell'ente o per viaggi fuori sede ed al trattamento di missione eventualmente dovuto per le trasferte compiute nell'interesse dell'ente, troveranno applicazione le disposizioni di legge statali riguardanti gli amministratori comunali e provinciali.

Art. 9.

Disposizioni varie di amministrazione

In sede di applicazione della presente legge regionale il numero degli abitanti di ciascun comune dovrà essere desunto dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione.

L'importo degli emolumenti previsti dalla presente legge regionale dovrà essere sempre determinato al lordo delle ritenute per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Le deliberazioni assembleari o consiliari relative alla periodica determinazione delle indennità e medaglie di cui alla presente legge andranno soggette al normale controllo di legittimità di cui all'art. 21, primo comma, della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 dicembre 1979

COMELLI

(494)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. 78.

Disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative regionali ed accessorie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 139 *del* 28 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sfera di applicazione

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di leggi statali e regionali nelle materie di competenza della regione Friuli-Venezia Giulia, trasferite in forza delle norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia e delegate, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, si osservano le disposizioni della presente legge.

Le attribuzioni relative all'applicazione delle sanzioni predette sono esercitate direttamente dalla Regione ovvero possono da questa essere delegate, ai sensi dell'art. 11 dello statuto.

Art. 2.

Funzioni sanzionatorie delegate

Le funzioni amministrative per l'applicazione delle sanzioni di natura pecuniaria nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna, spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia, sono delegate alle province.

Le funzioni amministrative per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia di commercio, spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia, sono delegate ai comuni.

Le funzioni amministrative per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie relative all'esercizio di autolinee consorziali ed urbane sono delegate rispettivamente ai consorzi di bacino di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, ed ai comuni.

All'accertamento delle violazioni, alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni nelle materie delegate provvedono gli organi ed agenti degli enti delegati, secondo i rispettivi ordinamenti, nonchè gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale.

Con deliberazione della giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l'esercizio uniforme delle sanzioni delegate.

Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

Capo II

PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO

Art. 3.

Organi di accertamento

All'accertamento delle violazioni, di cui all'art. 1, escluse quelle delegate ai sensi del precedente art. 2, provvedono i funzionari regionali, di qualifica non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli uffici e servizi cui compete istituzionalmente la cura dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a ciò espressamente incaricati dal dirigente preposto alla direzione regionale o al servizio autonomo, od agli uffici regionali, rispettivamente competenti, nonchè gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale.

Il presidente della giunta regionale può, altresì, incaricare guardie giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, all'accertamento delle violazioni di disposizioni contenute in singole leggi.

I soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

All'attività di accertamento possono cooperare gli enti pubblici e le associazioni riconosciute operanti in materia di competenza regionale, limitatamente all'esercizio dei compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali.

Restano fermi i poteri di vigilanza e di accertamento in materia di servizi pubblici di autolinee spettanti ai soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47.

All'accertamento delle violazioni in materia di turismo provvedono oltre agli organi di cui al presente articolo, altresì i funzionari degli enti turistici periferici competenti per territorio, a ciò espressamente incaricati dagli enti medesimi.

Art. 4.

Accertamento delle violazioni

La violazione di norme che prevedono irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia, che deve contenere:

a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonchè l'ufficio o il comando di appartenenza;

c) le generalità del trasgressore;

d) l'individuazione di eventuali obbligati in solido, ai sensi del successivo art. 5;

e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, la indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonchè le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;

f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;

g) la menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;

h) la sottoscrizione del verbalizzante.

Art. 5.

Responsabilità solidali

Per le violazioni commesse da chi è soggetto alla altrui autorità, direzione, vigilanza, risponde della sanzione amministrativa anche la persona fisica o giuridica rivestita dell'autorità e incaricata della direzione o della vigilanza.

Art. 6.

Notificazione del processo verbale

La violazione, quando sia possibile, è contestata immediatamente al trasgressore e al responsabile solidale mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.

Qualora non sia stata possibile la contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nel precedente comma, l'agente verbalizzante inoltra sollecitamente l'atto di accertamento all'ufficio o al comando da cui dipende, che provvederà a notificare, entro novanta giorni dall'avvenuto accertamento, copia del processo verbale al trasgressore e agli eventuali responsabili solidali.

La notifica può essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile, ovvero nel caso di sanzioni in materie delegate ai comuni in via amministrativa, a mezzo del messo comunale.

Nei casi previsti dagli articoli 140, 142 e 143 del codice di procedura civile, la notificazione avviene a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notifica nel termine prescritto.

Art. 7.

Pagamento in misura ridotta

Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale, o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari ad un terzo dell'ammontare massimo della sanzione prevista dalla legge.

Il pagamento in misura ridotta non è ammesso:

a) per le violazioni per le quali è prevista una sanzione pecuniaria fissa;

b) per le violazioni per le quali è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a L. 1.000.000, con esclusione di quelle inerenti alla disciplina del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni;

c) qualora sia esplicitamente escluso da norme vigenti.

Il pagamento va effettuato con le modalità di cui all'art. 13 della presente legge.

Il tesoriere regionale o dell'ente delegato è tenuto a dare immediata comunicazione dei pagamenti previsti nel presente

articolo all'ufficio od al comando da cui dipende il verbalizzante, al fine di evitare l'inoltro del rapporto, di cui al successivo art. 9.

Per le sanzioni previste da leggi statali riguardanti materie delegate alla Regione, il pagamento in misura ridotta è ammesso nelle ipotesi e nell'entità previste dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, salvo per quanto disposto dai due precedenti commi del presente articolo.

Art. 8.

Deduzioni difensive

Qualora il trasgressore od i responsabili non si avvalgano del pagamento in misura ridotta ovvero questo non sia consentito, gli stessi possono far pervenire, entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notifica del processo verbale, deduzioni scritte avverso l'atto di accertamento.

Tali deduzioni sono presentate all'ufficio o al comando da cui dipende l'agente verbalizzante, che ne rilascia ricevuta.

Le stesse possono essere, altresì, spedite al medesimo organo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Capo III

PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE ED IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Art. 9

Inoltro all'autorità regionale o delegata

Trascorso il termine di cui al precedente art. 8, l'ufficio o il comando da cui dipende il verbalizzante trasmette senza indugio all'autorità regionale o delegata, competente ad irrogare la sanzione amministrativa:

a) l'originale del processo verbale;
b) la prova dell'eseguita notificazione;
c) le deduzioni difensive eventualmente presentate;
d) il rapporto dell'ufficio o del comando.

Nel caso di avvenuto pagamento in forma ridotta, la trasmissione è limitata all'originale del processo verbale, accompagnata dalla prova dell'oblazione assolta.

Art. 10

Organi regionali competenti alla determinazione ed irrogazione della sanzione

L'organo competente alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni pecuniarie regionali, escluse quelle delegate, è il dirigente preposto alla direzione regionale o equiparata o al servizio autonomo, o all'ufficio regionale, nella cui sfera di attribuzione è stata accertata la violazione.

Art. 11.

Determinazione ed irrogazione della sanzione

L'organo cui compete l'irrogazione della sanzione, qualora ritenga, in base agli atti ad esso trasmessi ed agli eventuali ulteriori elementi di giudizio acquisiti, sussistere la trasgressione contestata, determina, con ordinanza motivata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, l'ammontare della sanzione ed irroga nei confronti dell'interessato la relativa pena pecuniaria.

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

a) alla gravità della violazione, desunta anche dall'entità del danno o dal pericolo cagionato;
b) all'eventuale rimozione della situazione antigiuridica determinata dalla condotta tenuta;
c) ai precedenti del trasgressore.

Per ogni violazione della stessa disposizione, si applica la relativa sanzione.

Art. 12.

Ingiunzione di pagamento

Con lo stesso provvedimento di cui al precedente art. 11, l'organo competente ingiunge, altresì, all'autore della violazione ed agli eventuali responsabili solidalmente obbligati, il pagamento della somma dovuta, maggiorata delle spese di notificazione, entro il termine di cui al successivo terzo comma, sotto pena degli atti esecutivi.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Il provvedimento sanzionatorio va notificato ai destinatari nelle forme di legge a cura dell'organo che provvede alla irrogazione.

Il pagamento deve essere effettuato, con le modalità stabilite al successivo art. 13, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento ingiuntivo.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Art. 13.

Modalità di pagamento

Il pagamento della somma dovuta viene effettuata dal trasgressore o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale, o, nei casi di delega previsti dal precedente art. 1, al tesoriere dell'ente delegato, con specifica indicazione della causale del versamento.

Qualora la somma da pagare sia di importo superiore a L. 1.000.000, l'organo che ha determinato l'ammontare della sanzione, su richiesta del trasgressore o del responsabile solidale, può autorizzare il pagamento rateizzato della somma stessa.

Il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

Dell'effettuato pagamento è data comunicazione, a cura del tesoriere entro trenta giorni da quello in cui è avvenuto, all'autorità che ha emesso l'ingiunzione.

Art. 14.

Non trasmissibilità dell'obbligazione

L'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Art. 15.

Connessione

Nei casi di connessione fra ipotesi di reato e violazioni per le quali le leggi prevedono l'irrogazione di una sanzione amministrativa, trova applicazione l'art. 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Capo IV

PROCEDIMENTO CONTENZIOSO

Art. 16.

Opposizione all'ingiunzione

Contro l'ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre l'azione prevista dall'art. 9, quarto comma e seguenti, della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 17.

Esecuzione forzata

In caso di mancato pagamento nel termine previsto della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, alla riscossione degli importi relativi si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza degli articoli 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 18.

Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Moduli unificati

Per la compilazione del processo verbale di accertamento e degli altri atti del procedimento la Regione istituisce moduli unificati.

Art. 20.

Uffici dei medici e dei veterinari provinciali

Le funzioni amministrative per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nelle materie dell'igiene e della sanità, trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia in forza del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, sono esercitate, per quanto di rispettiva competenza, dagli uffici dei medici provinciali e dagli uffici dei veterinari provinciali.

Art. 21.

Sanzioni amministrative non pecuniarie

Le amministrazioni provinciali delegate ai sensi dell'art. 2, primo comma, della presente legge esercitano altresì le attribuzioni di competenza regionale in ordine alle sanzioni ammini-

strative non pecuniarie previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dell'art. 6 della legge regionale 8 maggio 1978, n. 39.

Art. 22.

Adeguamento delle sanzioni pecuniarie amministrative

L'ammontare dei limiti minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie amministrative, nelle materie di competenza regionale, la cui entità non sia stata rivalutata alla data di entrata in vigore della presente legge da oltre cinque anni, è aumentato del cento per cento.

Art. 23.

Devoluzioni di proventi

I proventi delle sanzioni, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati, sono integralmente devoluti agli enti di cui all'articolo 2, secondo la rispettiva competenza, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate.

Art. 24.

Definizioni dei procedimenti in corso

La definizione dei procedimenti amministrativi per l'applicazione di sanzioni pecuniarie nelle materie di cui all'art. 1, la cui violazione sia stata già accertata alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato peraltro ancora determinato l'ammontare della relativa pena pecuniaria, si perfeziona con le modalità e le prescrizioni della stessa presente legge e gli interessati sono ammessi al pagamento in misura ridotta.

La definizione dei procedimenti trasmessi dall'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e per i quali alla data predetta non sia stato, altresì, ancora determinato l'ammontare della sanzione, ha luogo con le modalità della presente legge e gli interessati sono pure ammessi al pagamento in misura ridotta.

A tali fini, l'ufficio o il servizio, cui compete istituzionalmente la determinazione ed irrogazione della sanzione, notifica ai soggetti obbligati avviso per detti pagamenti in misura ridotta, nei modi e nei termini previsti agli articoli 6, terzo e quarto comma, e 7 della presente legge.

Per le materie delegate alla notifica predetta provvedono gli organi od uffici degli enti delegati competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

Per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, considerate dal presente articolo, non trova applicazione il disposto dell'art. 22 della presente legge.

Art. 25

Disposizioni in materia di pesca

Alle violazioni delle norme del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1975, n. 706, siano punite con sanzioni pecuniarie amministrative, si applica soltanto la sanzione di cui all'art. 5 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.

Art. 26.

Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le norme per l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative nelle materie, di cui all'art. 1 della presente legge, incompatibili con la presente disciplina.

Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 27.

Norma finanziaria

Le entrate derivanti dall'applicazione della presente legge verranno accertate e riscosse sul cap. 305 dello stato di previsione delle entrate del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 28.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 dicembre 1979

COMELLI

(495)

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1980, n. **1.**

Personale necessario ai comuni per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63. Proroga del termine di scadenza dei contratti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 14 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti a termine previsti dall'art. 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e dell'art. 67 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 possono essere stipulati o prorogati, previo nullaosta della Regione, a tutto il 31 dicembre 1981.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 gennaio 1980

COMELLI

(1171)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1979, n. **19.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del 27 dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino all'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980, e comunque non oltre il 30 aprile 1980, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della provincia secondo gli stati di previsione approvati con la legge provinciale 29 giugno 1979, n. 7, e loro successive variazioni, nel limite dei quattro dodicesimi di ciascuno stanziamento di spesa.

La giunta provinciale è tuttavia autorizzata a pagare integralmente le spese, sia correnti che in conto capitale, che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi o da obbligazioni anteriori che vengono a scadere nel corso dell'esercizio provvisorio.

Art. 2.

Nei termini previsti dall'articolo precedente e con gli stessi limiti di spesa, riferiti agli stati di previsione approvati con l'art. 10 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 7, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 rispettivamente della sezione provinciale della Cassa regionale anticendi e del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

Art. 3.

Per la riscossione delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre 1979, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio 1980.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1980. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 dicembre 1979

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(461)

LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1979, n. **20.**

Sovvenzioni ai comuni per le esigenze del bilinguismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di alleviare la situazione finanziaria dei comuni della provincia di Bolzano in dipendenza dei maggiori costi per l'attuazione del bilinguismo, è autorizzata per l'anno 1979 la concessione di contributi nel limite della spesa di lire 200 milioni.

Art. 2.

Per l'anno 1979 i contributi di cui all'art. 1 vengono erogati sulla base delle persone residenti nel comune alla data del 31 dicembre 1978 nella misura di:

lire 652 per abitante in favore di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti;

lire 524 per abitante in favore di comuni con popolazione fino a 4.000 abitanti;

lire 391 per abitante in favore di comuni con popolazione oltre i 4.000 abitanti.

Art. 3.

La liquidazione dei contributi di cui al precedente art. 2 della presente legge è disposta dalla giunta provinciale, previo accertamento da parte del competente ufficio di tutela e vigilanza dell'osservanza da parte dei comuni delle relative norme di cui agli articoli 81, 99, 100 e 101 del testo unico dello statuto speciale di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonchè delle relative norme di attuazione.

Art. 4.

Alla copertura della spesa di lire 200 milioni a carico dell'esercizio 1979, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo del fondo stanziato al cap. 2455 del bilancio per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 5.

La legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 6, è abrogata.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 dicembre 1979

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(1427)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1979, n. **8.**

Aumento delle tasse regionali sulle concessioni non governative previste dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni.

(*Pubblicata del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 31 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1980, le tasse regionali sulle concessioni non governative previste dalla tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, sono aumentate del trenta per cento.

Le frazioni dei nuovi importi di tassa inferiori a L. 500 sono arrotondate a L. 500 e quelle superiori a L. 500 sono arrotondate a L. 1 000.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 dicembre 1979

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(289)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800820)